Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 6 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1939-XVII, registro 3 Africa Italiana, foglio 68.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ilma Mogos, meslanié della R. Residenza di Debra Marcos. — Capo di un distretto del Goggiam, in numerosi fatti d'arme diede costante prova del suo coraggio e del suo attaccamento al governo italiano. Comandante di un gruppo di armati del suo distretto attaccò la banda di un pericoloso brigante per quanto questo disponesse di forze superiori, infliggendogli perdite sensibili. Durante le operazioni di rastrellamento dello Innepsié, quasi costantemente di avanguardia fu attaccato ed attaccò più volte il nemico, riuscendo sempre vincitore. Con abile mossa riuscì a prendere alle spalle, preponderanti forze nemiche che avevano seriamente impegnato una piccola colonna di regolari, riuscendo a disimpegnarla. Esempio di costante fedeltà all'Italia. — Goggiam orientale, luglio-agosto 1937-XV.

Iemanè Sebahtù, muntaz (67364) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Volontario, volle seguire il proprio ufficiale. Notato che un forte nucleo ribelle, tentava, favorito dalla nebbia, di aggirare ed isolare la squadra avanzata dove si trovava, radunò alcuni ascari porta munizioni, ed alla loro testa si lanciò alla baionetta giungendo primo sul gruppo avversario e costringendolo a ritirarsi. Ferito a morte prima di spirare pronunciava parole di attaccamento e devozione all'Italia. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Mahmud Adem, scium basci (34742) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante mezza sezione mitraglieri, trovatosi in critica situazione, perchè il nemico, favorito dalla nebbia, era giunto a breve distanza dalle sue armi, raccoglieva nuclei di conducenti e porta munizioni e sferrava deciso assalto, iniziando contemporaneamente violenta azione di fuoco contro i ribelli che respingeva infliggendo loro perdite sensibili. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed ardire. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Temelsò Ghebrè, buluc basci (48843) del II battaglione coloniale, reparto comando. (*Alla memoria*). — In un combattimento muoveva alla testa del suo reparto al contrassalto, contro il nemico in forze preponderanti. Ferito, rifiutava ogni soccorso, continuava a combattere finchè veniva colpito mortalmente. Esempio di dedizione al dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Alboreto Alfonso di Alessandro da Milano, capitano complemento del gruppo bande dell'Uollega. — Comandante di banda armati regolari, durante un lungo ciclo di operazioni di grande polizia coloniale per la conquista dell'ovest etiopico e contro ras Immerù, seppe condurre il suo reparto con slancio e ardimento ottenendo notevoli risultati. Calmo e sereno in ogni circostanza, seppe superare con animo tranquillo ogni difficoltà, riuscendo di esempio ai suoi gregari per sangue freddo ed alto senso del dovere. — Ovest etiopico, novembre 1936 - aprile 1937-XV.

De Rosa Gaetano di Francesco e di Solmonti Elena, nato a La Maddalena (Sassari) il 28 marzo 1914, sottotenente complemento del V battaglione coloniale. — Durante l'inseguimento notturno di nuclei ribelli, fatto segno, in zona boscosa, a fuoco di fucileria nemica, si lanciava all'assalto in testa ai suoi uomini trascinati dal suo esempio. Riusciva a fugare l'avversario infliggendogli perdite e catturando armi. — M. Bedadà, 22-23 settembre 1937-XV.

Agos Oghagherghis, buluc basci (40938) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di sezione mitragliatrici pesanti in rinforzo ad una mezza compagnia fucilieri che doveva eseguire, isolata ed ardita azione sul fianco nemico, assolveva il suo compito con slancio e capacità. Notato un numeroso nucleo nemico che cercava di aggirarlo, lo preveniva e manovrando con azione di fuoco e movimento riusciva a porlo in fuga. Si lanciava poi all'assalto con un piccolo gruppo di porta munizioni debellando elementi ribelli che si erano rifugiati dentro folta vegetazione. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Araia Zemeret, buluc basci (53919) del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, benchè ferito alla gamba durante un assalto, noncurante del dolore proseguiva nell'azione trascinando i suoi ascari con l'esempio contro la posizione nemica che espugnava. Volti in fuga i ribelli incitava il suo buluc all'inseguimento. Esempio di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Aptegabriel Uasi, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Durante uno scontro con forze ribelli si prodigava per il rifornimento munizioni del suo buluc. Attraversava, sprezzante del pericolo, zone battute dal fuoco nemico e benchè gravemente ferito portava a termine il compito affidatogli. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Bilal Imer, ascari del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Porta munizioni, sostituiva volontariamente il tiratore ferito di una mitragliatrice pesante. Ferito a sua volta, per oltre due ore non abbandonava il suo posto finchè non veniva sostituito. Per non sottrarre uomini alla linea si recava da solo al posto di medicazione. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Dubbali Uoldemeschel, ascari (04007) del II battaglione coloniale. 2ª compagnia. — Durante aspro scontro con forze ribelli, si distingueva per coraggio ed ardimento. Ferito mentre si slanciava all'assalto e nonostante la copiosa perdita di sangue continuava nel suo slancio, denunciando la ferita solo al termine del combattimento. Esempio di virtù militari. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Ghebremicael Deffaro, ascari (03781) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Conducente, all'inizio dell'azione affidava il quadrupede ad un indigeno ed accorreva sulla linea con due cassette munizioni. Caduto ferito, rifiutava di farsi medicare e partecipava con la mano fratturata all'intero combattimento. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Guangul Tesemma, ascari del II babttaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta mitragliatrice leggera, durante un'azione contro ribelli, mentre attraversava zona battuta dal fuoco nemico, rimaneva ferito. Con alto spirito di abnegazione portava ugualmente l'arma in posizione e la volgeva tempestivamente contro i ribelli finchè cadeva svenuto esausto per la perdita di sangue. Esempio di alto senso del dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Haptemariam Andenchiel, muntaz (50296) del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Tiratore di fucile mitragliatore, raggiungeva tra i primi una posizione tenuta saldamente dai ribelli. Ferito non abbandonava il suo posto e continuava a fare fuoco sul nemico in fuga, contribuendo al buon esito dell'azione. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Iassin Mohamed, buluc basci (49815) del II battaglione coloniale. — In un cruento assalto, ferito il comandante della mezza compagnia, lo sostituiva prontamente guidando con ardire e sprezzo del pericolo il reparto. Volto in fuga l'avversario, dopo violento corpo a corpo, lo inseguiva infliggendogli perdite sensibili. Occupata una posizione avanzata la manteneva saldamente nonostante l'esiguità del reparto e l'intenso fuoco di un gruppo di ribelli a cui era sottoposto. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Idris Alì, muntaz (65024) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Addetto come segnalatore alla squadra comando, all'inizio del combattimento si portava in linea e sostituiva il tiratore di una mitragliatrice pesante ferito. Conservava tale posto per oltre otto ore di combattimento dirigendo con precisione ed efficacia il tiro della propria arma sui numerosi gruppi nemici che continuamente tentavano l'attacco ed infliggeva loro perdite. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Isman Uoldemicael, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Portamunizioni di mitragliatrice leggera, durante aspro combattimento, ferito fin dall'inizio continnava a disimpegnare il suo servizio contribuendo all'efficace impiego dell'arma. Esempio di abnegazione ed ardimento. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Iusuf Iassin, ascari (67894) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Porta munizioni, durante aspro combattimento si offriva volontariamente per trasportare munizioni di secondo scaglione ad una squadra mitragliatrici pesanti avanzata. Attraversando terreno battuto dal fuoco nemico cadeva ferito, ciò nonostante assicurava il rifornimento munizioni prima di denunciare la ferita riportata e non abbandonava il suo posto che al termine dell'azione. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Mohamed Ahmed, ascari (67955) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, ferito, non abbandonava il suo posto per oltre cinque ore di combattimento. Esempio di virtù militari. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Nemariam Tesfù, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di buluc esploratori, fatto segno ad improvvisa scarica di fucileria da parte di nuclei nemici, appostati in terreno insidioso si lanciava risolutamente alla baionetta contro di loro, ponendoli in fuga ed infliggendo perdite. Successivamente, dopo aver assolto il compito affidatogli, si univa volontariamente ad altro reparto in azione, distinguendosi per spirito combattivo e sprezzo del pericolo in vari assalti e nell'inseguimento del nemico. — Ubà, 29 aprile 1937-XV.

Negussè Gheremedhin, buluc basci (46860) del II battaglione coloniale, reparto comando. — In un combattimento, dopo lotta corpo a corpo riusciva con un plotone di conducenti ad occupare un costone mettendo in fuga, dopo due assalti, un nucleo ribelle. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Rettà Uoldie, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Durante uno scontro con i ribelli, sostituiva volontariamente il porta ordini ferito, attraversando zone scoperte e battute dal fuoco avversario finchè cadeva gravemente ferito. Esempio di virtù militari. — Goibò, 22 maggio 1937-XV.

Serrag Ferregià, ascari (67527) del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Visto cadere ferito il proprio ufficiale, incurante dell'intenso fuoco avversario, si lanciava in suo soccorso e lo trasportava a spalla al posto di medicazione. Ritornato al suo buluc era tra i primi a lanciarsi all'inseguimento del nemico. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Goibò, 22 maggio 1937-XV.

Tanache Adem, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Elemento di pattuglia esploratori, rimaneva ferito in uno scontro con un nucleo di ribelli e noncurante del dolore portava a termine il suo compito. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Tecletzien Ghirmai, buluc-basci (48917) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato coraggioso, durante aspro combattimento, in un momento critico dell'azione, riuniva d'iniziativa la squadra salmerie, la portava in linea e lanciandola all'assalto contribuiva efficacemente a stroncare una seria minaccia su un fianco del reparto. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Coronato Luigi di Vittorio e di Lucia Panzella, nato a Pertosa (Salerno) sottotenente medico complemento del V battaglione coloniale. — Per tutta la durata del combattimento nel quale era impegnato il battaglione, non esitava a portarsi, con continuo rischio, in zone fortemente battute dal fuoco nemico per assolvere la sua missione, espletandola encomiabilmente. — Monte Bedadà, 22-23 settembre 1937-XV.

Cremisi Giorgio Amedeo di Arduino e di Sorzana Camilla, nato a Torino, il 10 febbraio 1910, sottotenente complemento del LVI battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, di avanguardia ad un battaglione che aveva il compito di forzare il passaggio di un fiume sbarrato da intenso fuoco nemico, si lanciava alla testa dei suoi dipendenti contro le posizioni avversarie occupandole e difendendole dai contrattacchi nemici, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Zega Uodeb, 2 giugno 1937-XV.

Guidetti Aldo di Alfredo e fu Grasselli Armida, nato il 21 gennaio 1909, a Carpineti (Reggio Emilia), sottotenente medico complemento dell'11° reparto sanità militare. — Ufficiale medico di alte virtù militari. Anche nei momenti più critici del combattimento, sprezzante del pericolo, abbinava la sua premurosa opera di sanitario a quella di valoroso combattente, animando ed incitando con l'esempio e la parola. — Insarrò - Mored - Cacciamà - Selmì, marzo - ottobre 1937-XV.

Materangelo Potito di Francesco e di Ciotti Lucia, nato ad Ascoli Satriano (Foggia) il 20 ottobre 1907, sergente maggiore della banda a cavallo. — Sottufficiale di contabilità addetto ad una banda, si offriva di partecipare volontariamente a tutte le operazioni di polizia effettuate dal reparto. Al comando di aliquote di questo, effettuava rastrellamenti in zone aspre e infide, lontane dalla base, sostenendo vittoriosi scontri contro armi ribelli e provocando loro perdite in uomini, armi e materiali. — Zona di Socotà, settembre - ottobre 1937-XV.

Nicolazzi Asclepio fu Attilio e di Corvaglia Augusta, nato ad Ugento (Lecce) l'11 dicembre 1908, sottotenente medico della banda a cavallo. — Ufficiale medico addetto ad una banda impegnata in operazioni di polizia, disimpegnava con cura e passione il suo servizio, con deficienza di mezzi e di attrezzatura, provvedendo altresì a numerosi reparti vicini. Unico ufficiale presente al reparto, chiedeva ed otteneva di essere impiegato come ufficiale combattente. Al comando di aliquote del reparto medesimo portava a termine con successo numerose missioni e scontri, infliggendo perdite al nemico e ricuperando materiale bellico, armi e munizioni. — Zona di Socotà, settembre - ottobre 1937-XV.

Garemariam Ogbazghi, muntaz (54401) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitragliatrici pesanti, d'iniziativa si portava in zona da dove aprendo improvvisamente il fuoco, batteva d'infilata un forte nucleo avversario che tentava aggirare una posizione tenuta da pochi gregari e benchè il nemico tentasse più volte di sopraffarlo lo poneva definitivamente in fuga. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Gheremedhin Tesfai, muntaz (58668) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante in posizione particolarmente scoperta e battuta dal fuoco nemico, controbatteva con accanimento l'avversario infliggendogli gravi perdite ed obbligandolo a ritirarsi. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Gheremeschel Selebà, buluc basci (51683) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc guidando i suoi uomini con slancio e coraggio raggiunse fra i primi una posizione nemica, saldamente difesa, occupandola. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Gheresghier Gherenchiel, buluc basci (47637) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, guidando i suoi uomini con slancio e coraggio raggiunse fra i primi una posizione nemica, saldamente difesa occupandola. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Mahari Tesfù, muntaz (67840) del II battaglione coloniale, reparto comando. — Durante un combattimento dimostrava ardire e sprezzo del pericolo. Addetto alle salmerie si portava al reparto fortemente impegnato e partecipava negli assalti che determinavano il definitivo ripiegamento del nemico. Esempio di coraggio ed ardire. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Scifa Mussa, muntaz (61253) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Addetto alle salmerie, al principio del combattimento accorreva in linea con un rinforzo munizioni rimanendovi volontariamente e sostituendo il tiratore di una mitragliatrice pesante caduto, per tutta la durata dell'azione. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Teclegherghis Tecchiè, muntaz (57503) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, visto cadere il proprio capo squadra lo sostituiva nel comando del reparto. Portava l'arma in posizione scoperta per poter meglio battere un nucleo avversario che saliva verso la postazione e lo costringeva alla fuga. Esempio di capacità e sprezzo del pericolo. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Voldenchiel Merrac, ascari (65165) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, durante aspro e sanguinoso combattimento si prodigava intensamente portando l'arma in posizione scoperta per mitragliare il nemico. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Il R. decreto 29 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1938, registro 23 A.I., foglio n. 132, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla concessione della croce di guerra al V. M. al sottotenente *Frizzera Ezio*: « *Frizzera Ezio* » *anzichè* « *Frizera Ezio* ».

Il R. decreto 16 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1938, registro n. 27 A.I., foglio n. 360, è rettificato come segue per quanto ha riferimento ai fatti d'arme relativi alla concessione della croce di guerra al V. M. al tenente *Califano Paolo* fu Paolo: « Abbi Addi, 28 febbraio 1936, Consolata Booliè (Addis Abeba) 28-29 luglio 1936-XIV » *anzichè*: « Abbi Addi, 28 febbraio 1936 - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936 - Mai Ceu, 31 marzo 1936 - Consolata Booliè (Addis Abeba) 28-29 luglio 1936-XIV ».

(2107)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 742.

Vendita alla Federazione dei Fasci di combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre la vendita, alla Federazione dei Fasci di combattimento di Napoli, dell'area di metri quadrati 926,61 sita in quella città, via Depretis, proveniente dai lavori di demolizione eseguiti per il risanamento del rione Mandracchio, al prezzo di favore di L. 600 al metro quadrato.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad approvare il relativo contratto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 743.

Cessione al comune di Treviso, a prezzo di favore, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificata con il decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre la cessione al comune di Treviso, per il prezzo di favore di L. 30.000, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale, e ad approvare il relativo contratto.

Tale cessione resta subordinata all'accollo degli oneri della demolizione e del trasporto dei materiali di risulta, nonchè al reimpiego di questi in opere di pubblico interesse locale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 744.

Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939-XVII concernente l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Campobasso in data 12 febbraio 1939-XVII, con il quale quel Comune ha ceduto allo Stato il

nuovo Palazzo di Giustizia, costruito in detta città, e lo Stato, in corrispettivo, si è sostituito al citato Ente, a partire dal 1° gennaio 1939, nell'onere dell'ammortamento dei due mutui contratti con il Banco di Napoli per il finanziamento della costruzione, onere ammontante a complessive L. 2.531.745,50 oltre gli interessi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della suaccennata convenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 745.

Provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina è sostituito il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a corrispondere alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, per le macchine trebbiatrici o coppie trebbianti nuove di fabbricazione nazionale da essa acquistate, dopo la pubblicazione del presente decreto, allo scopo di esercitare la trebbiatura del grano per conto degli agricoltori delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, un contributo fino al massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto delle trebbiatrici o coppie trebbianti stesse e loro accessori ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 746.

Vendita alla Società anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la guerra, è autorizzato a disporre la cessione, a favore della Società anonima Ansaldo, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli, per il prezzo globale di L. 7.406.850, con l'obbligo di rimodernarne e potenziarne gli impianti e di conservarne l'efficienza nel tempo secondo le particolari condizioni stabilite dal Ministero della guerra.

La relativa convenzione sarà approvata con decreto interministeriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 747.

Trasferimento alla Società anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le aree con le relative pertinenze ed accessioni pervenute allo Stato dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2546, sono trasferite in proprietà della Società anonima Porto industriale di Livorno, con sede in Livorno, a far tempo dal 18 novembre 1937-XVI, rimanendo addebitato alla Società anonima Porto industriale di Livorno l'importo di L. 12.600.000 pagato dallo Stato al S.I.C.A.M.

Le vendite o le trattative di vendita fatte dallo Stato si intendono come fatte a tutti gli effetti dalla Società anonima Porto industriale di Livorno. Le trattative di vendita dovranno dalla Società medesima essere perfezionate alle condizioni già stabilite dallo Stato. Le somme che lo Stato avrà, alla data della entrata in vigore della presente legge, introi-

tato o per prezzo in caso di vendita o in conto prezzo in caso di trattativa, rimangono allo Stato e andranno a diminuzione del debito di L. 12.600.000 indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La Società anonima Porto industriale di Livorno verserà allo Stato, senza interessi, in acconto del prezzo indicato nel precedente art. 1, le somme che realizzerà dalle vendite delle aree di cui trattasi.

Tale versamento dovrà essere effettuato presso l'Ufficio del registro di Livorno man mano che la Società procederà alle vendite stesse. In caso di pagamento dilazionato detto versamento dovrà essere fatto man mano che dalla Società verranno realizzate le singole rate. Gli interessi che fossero eventualmente pattuiti saranno pure essi, assieme alle relative rate, versati allo Stato, che li introiterà in scomputo di quanto dovuto dalla Società.

La Società è tenuta ad inviare al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) copia autentica, in carta libera, degli atti di vendita entro 10 giorni dalla stipulazione.

Art. 3.

Al 31 dicembre 1948-XXVII sarà effettuato il conteggio della differenza che la Società anonima Porto industriale di Livorno dovrà versare allo Stato tra l'importo di L. 12.600.000 e tutti i versamenti che saranno stati fatti fino a quella data.

La differenza stessa sarà pagata dalla Società allo Stato in venti annualità uguali e senza interessi, scadenti ciascuna il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le somme che nel ventennio di cui al precedente comma la Società potrà riscuotere per ulteriori vendite di aree, dovranno essere versate dalla Società stessa allo Stato con le modalità di cui agli articoli precedenti e verranno introitate a scomputo delle rate ancora insolute e conseguentemente saranno ridotte le annualità successive di una quota proporzionale ai detti introiti.

Art. 4.

Per rendere possibile la massima libertà, nella negoziazione delle aree di cui alla presente legge, lo Stato rinuncia alla ipoteca legale, che gli compete a garanzia del pagamento dell'importo dovuto dalla Società rimanendo il conservatore delle ipoteche esonerato da ogni responsabilità.

Art. 5.

È fatto obbligo al conservatore delle ipoteche competente di dare comunicazione al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) degli atti con tutti gli elementi necessari portanti trasferimento dalla Società Porto industriale di Livorno a terzi di aree indicate all'art. 1 della presente legge e che verranno sottoposti alla formalità della trascrizione, entro 10 giorni dalla eseguita formalità.

Art. 6.

In caso di scioglimento o di fallimento della Società anonima Porto industriale di Livorno prima che essa abbia saldato il proprio debito verso lo Stato, le aree che risultassero ancora invendute rientreranno *ipso jure* in piena e libera proprietà dello Stato, il quale, inoltre, surrogherà di pieno diritto la Società nelle ipoteche legali inscritte a garanzia di vendite con prezzo a pagamento dilazionato, nonchè in tutti i diritti ed azioni derivanti alla medesima Società Porto industriale di Livorno dai relativi atti di vendita.

Art. 7.

Il trasferimento dei beni indicati all'art. 1 della presente legge è esente da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 748.

Modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora le funzioni di Governatore generale, Vice governatore generale o Governatore vengano affidate a persone estranee al ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana debbono tenersi scoperti nel detto ruolo, per la durata dell'incarico, altrettanti posti di grado secondo; in tal caso non si applica, nei riguardi dei gradi inferiori, il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Se l'incaricato appartenga ad un ruolo di persone civile statale è considerato per il periodo di durata dell'incarico nella posizione di comando ai sensi dell'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono; qualora l'incaricato sia ufficiale che copra un posto d'organico in ruolo delle Forze armate o dei corpi organizzati militarmente, l'attribuzione dell'incarico non determina a nessun effetto vacanza nel ruolo di appartenenza.

Alle persone considerate nei precedenti commi e preposte alle cariche suddette competono — limitatamente alla durata dell'incarico — il trattamento normale coloniale relativo al grado secondo del ruolo di Governo nonchè una indennità di rappresentanza da fissare indipendentemente da limiti previsti in apposite disposizioni, nei rispettivi decreti di nomina, di concerto con il Ministro per le finanze.

Tuttavia lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono corrisposti per il grado più elevato fra quello eventualmente rivestito in ruolo diverso da quello di Governo e il grado secondo inerente all'incarico di cui sopra, e gravano in ogni caso sul bilancio del Governo competente; le competenze comunque inerenti al grado rivestito in ruolo diverso da quello di Governo sono sospese per la durata dell'incarico.

Nulla è innovato al trattamento economico di cui fruiscono le persone preposte alle suddette cariche alla data della presente legge.

Art. 2.

I termini previsti nel primo e terzo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, sono prorogati al 30 giugno 1940-XVIII e la facoltà prevista dal citato terzo comma è estesa, a decorrere dal 1° luglio 1937-XV, al personale del ruolo dei geometri del Genio civile e a quello del Corpo Reale delle miniere.

Art. 3.

Fermo restando il numero delle unità del personale a contratto delle Colonie che possono essere distaccate al Ministero in base all'art. 5 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, in esse possono essere comprese cinque unità della prima categoria.

Art. 4.

Il termine stabilito nell'art. 15 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, per il mantenimento in servizio del personale straordinario assegnato all'Amministrazione centrale, è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII.

Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1938-XVII previsto nell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, convertito nella legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1224, è prorogato fino al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 6.

Qualora in esito ai concorsi indetti in base alle norme degli articoli 19, 20, 21 e 24 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, gli organici dei Corpi tecnici dell'Africa Italiana, escluso quello di polizia dell'Africa Italiana, non risultino completati, potrà essere indetto per ciascun ruolo un nuovo concorso per il conferimento dei posti rimasti scoperti, seguendo le norme dei sopra citati articoli.

Art. 7.

Il posto di vice capo dell'Ufficio cifra (grado 9° del gruppo *B*) previsto dalla tabella n. 5 allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, è soppresso ed è aumentato nella stessa tabella un posto di aiutante dell'Ufficio cifra (grado 9° del gruppo *C*), che nella prima attuazione della presente legge potrà essere conferito su parere unanime del Consiglio di amministrazione mediante scelta del personale civile e militare, escluso quello non di ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana con una anzianità complessiva di servizio effettivo di ruolo, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, di almeno 20 anni, di cui almeno cinque in Colonia, ed in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai ruoli del personale di gruppo *C*.

Art. 8.

Le denominazioni dei Corpi tecnici elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sono sostituite dalle seguenti:

1° Corpo di polizia dell'Africa Italiana;
2° Corpo sanitario dell'Africa Italiana;
3° Corpo del genio civile dell'Africa Italiana;
4° Corpo minerario dell'Africa Italiana;
5° Corpo agrario dell'Africa Italiana;
6° Corpo degli interpreti dell'Africa Italiana;
7° Corpo postelegrafico dell'Africa Italiana.

La qualifica del capo della Polizia coloniale di cui alla tabella n. 1 del citato R. decreto-legge è modificata in quella di « Capo della Polizia dell'Africa Italiana ».

La denominazione del ruolo coloniale dei maestri elementari istituito con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, è sostituita da quella di « ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana ».

Art. 9.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta nell'articolo 24, lettera *c)*, del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, per l'ammissione ai concorsi ivi previsti per il conferimento dei posti di grado 9° di gruppo *B* degli impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, il servizio prestato in Colonia è valutato con la maggiorazione prevista per le prestazioni in Colonia, ma tale maggiorazione non può essere ai fini di cui trattasi operativa per più di due anni.

Peraltro i vincitori del concorso i quali abbiano fruito della maggiorazione di cui al precedente comma non potranno conseguire la nomina se non quando avranno maturato, indipendentemente da tale maggiorazione, l'anzianità di otto anni di effettivo servizio richiesto dall'art. 24, lett. *c)*, del citato R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374.

Qualora in applicazione dei precedenti commi le nomine al grado 9° dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della relativa graduatoria, le nomine stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto ai vincitori che non abbiano ancora compiuto il normale periodo di effettivo servizio richiesto, ma ai quali spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria medesima.

Art. 10.

Le limitazioni indicate nel primo comma dell'art. 2 e nell'art. 10 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, e nel secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, nei riguardi della scelta prevista nel citato secondo comma per la nomina alla carica ivi indicata, non si applicano nei confronti del funzionario del ruolo di Governo che la ricopre, il quale vi può essere confermato anche se assunto in altro ruolo dell'amministrazione civile dello Stato.

Per il periodo in cui lo stesso ricoprirà tale carica sarà tenuto scoperto un posto di grado 4° del ruolo di Governo.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; l'art. 10, peraltro, si applica dal 16 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 maggio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Candido (Bolzano).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di San Candido, con sede nel comune di San Candido (Bolzano), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Candido, con sede nel comune di San Candido (Bolzano), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1939-XVII.

Suddivisione in Sezioni censuarie del comune di Colleferro in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, che modifica l'art. 12 del testo unico predetto;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1147, col quale viene costituito il comune di Colleferro in provincia di Roma;

Ritenuta l'opportunità di dividere il Comune predetto in Sezioni censuarie, ciascuna con mappa e tariffe proprie;

Decreta:

Il comune di Colleferro della provincia di Roma, agli effetti del nuovo catasto, è suddiviso in due Sezioni censuarie e precisamente:

1. *Sezione di Segni Scalo,* comprendente la porzione di territorio proveniente dal comune di Valmontone e passata a costituire il nuovo Comune in forza del R. decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1147.

2. *Sezione di Colleferro,* costituita dal rimanente territorio comunale.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2502)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1939-XVII.

Determinazione delle superfici da investire per la produzione del pomodoro per uso industriale nelle provincie di Parma, Modena e Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1938, n. 736, che disciplina la coltivazione del pomodoro per uso industriale;

Veduto il decreto Interministeriale 30 novembre 1938-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 febbraio 1939-XVII, n. 33, e concernente la superficie da investire, per la campagna 1939, nella coltura del pomodoro per uso industriale nelle singole provincie del Regno;

Ritenuta la necessità di stabilire la superficie da investire, per la campagna 1939, nella coltura del pomodoro per l'industria conserviera nelle provincie di Parma, Modena e Salerno;

Decreta:

Per la campagna 1939 le superfici per la produzione del pomodoro per uso industriale nelle provincie di Parma, Modena e Salerno sono fissate come segue:

Provincia di Parma Ha. 4000 (quattromila).
Provincia di Modena Ha. 850 (ottocentocinquanta).
Provincia di Salerno Ha. 7000 (settemila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e valute
GUARNERI

(2501)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Bottinelli Carlo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1937-XV, col quale il sig. Carlo Bottinelli fu Luigi venne nominato rappresentante alle grida del sig. Antonino Gautero di Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto notarile in data 24 marzo 1939-XVII, col quale il sig. Carlo Bottinelli ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dall'agente di cambio sig. Antonino Gautero;

Decreta:

Il sig. Carlo Bottinelli fu Luigi cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Torino sig. Antonino Gautero.

Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di S Omero (Teramo), della estensione di ettari 1040 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale da Bellante al ponte sul fiume Salinello;

sponda destra del fiume Salinello da detto ponte a quello sulla strada provinciale S. Omero-Mosciano S. Angelo;

strada provinciale anzidetta fino al bivio per Poggio Morello;

strada comunale Bellante-Poggio Morello fino al bivio con la provinciale S. Omero-Mosciano S. Angelo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 agosto 1938, in una zona della provincia di Teramo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 530 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale per Spiano fino al sentiero detto « Calaturo »; detto sentiero; fosso Fagnano; mulattiera da Masseria Fagnano a Colle Rocciano; fosso senza nome che nasce da Colle Rocciano e sfocia nel fiume Tordino; fiume Tordino; strada statale « 80 » del Gran Sasso d'Italia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1938, in una zona della provincia di Teramo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Montorio al Vomano (Teramo), della estensione di ettari 2150 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Montorio-Faiano;

mulattiera Faiano-Azzinano-Flamignano-Colle Pelato;

mulattiera Colle Pelato-Cusciano Strada nazionale del Gran Sasso;

mulattiera dalla Strada nazionale del Gran Sasso, pel Ponte di Santa Croce ad Altavilla;

mulattiera da Altavilla a Montorio al Vomano fino al fosso S. Martino; Fosso S. Martino-fiume Vomano fino a Montorio:

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 agosto 1938, in una zona della provincia di Teramo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di S. Donà di Piave e Noventa di Piave (Venezia), della estensione di ettari 1685 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Romanziol-Campo Bernardo, dalla sponda sinistra del Piave fino a Casa Nardini; confine della provincia di Venezia con quella di Treviso da Casa Nardini allo scolo Cirgogno; scolo Cirgogno fino alla casa Cà Zorzi sulla strada Calnova; strada Calnova fino allo scolo Grassaga; scolo Grassaga fino a Casa Bartoluzzi; da Casa Bartoluzzi segue la strada bassa di Grassaga fino al ponte della Madonnetta; segue scolo Cirgogno fino al ponte bivio Cirgogno, segue strada carreggiabile che da bivio Cirgogno, passando per Casa Zanetti, Casa Basso, Casa Trentin, quadrivio strada comunale S. Donà di Piave-Noventa di Piave, Casa Guarinoni porta fino alla Casa Giusti sulla sponda sinistra del fiume Piave; segue sponda sinistra del fiume Piave da Cà Giusti fino alla strada comunale Romanziol-Campo Bernardo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Venezia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° luglio 1938, in una zona della provincia di Venezia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Venezia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2468)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fossalta di Portogruaro (Venezia), della estensione di ettari 412 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Peraruto e canale Taglio dal paese di Alvisopoli fino al congiungimento del canale stesso con la Fossa Nuova;

Fossa Nuova fino al Casello di Guardia; Roggia Vidimana, dal Casello di Guardia, fino al congiungimento col fosso Vicinale; fosso Vicinale fino a Casa Nuova; strada consorziale e canale di nuova costruzione, da Casa Nuova a Case Bianche;

strada statale n. 14 Venezia Giulia, da Case Bianche ad Alvisopoli;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Venezia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1938, in una zona della provincia di Venezia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Venezia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Borno (Brescia), delimitata dai seguenti confini:

a levante, strada carrettiera Valle S. Fiorino dal principio dell'abitato di Borno, indi mulattiera per il colle Migone fino a quota 1544;

a mezzogiorno, strada carrozzabile di Borno tratto dall'incrocio di Val S. Fiorino fino alle Cascine di Val Camera;

a ponente, dalle Cascine di Val Camera per quota 1318 e 1593 (compreso il Rifugio S. Fermo) e fino a Corna S. Fermo;

a mezzanotte, da Corna S. Fermo passa ai piedi di Cima Morene, attraversa Pian di Morino fino a quota 1544 sulla mulattiera per il Colle Mignone;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Brescia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 giugno 1938, in una zona della provincia di Brescia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Brescia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2467)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo) della estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, scolo Gozzi;
a sud, argine consorziale Brenta;
ad est, strada Romea;
ad ovest, strada S. Basilio-Taglio di Po;

Visti i decreti Ministeriali 16 aprile 1936, 17 marzo 1937 e 18 giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 luglio 1935, 16 aprile 1936, 17 marzo 1937 e 18 giugno 1938, in una zona della provincia di Rovigo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 73 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA.

4210. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Società anonima « Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia », con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento di Bagnoli (Napoli) nuovi impianti per la produzione di lamiere, lamierini neri e zincati, larghi nastri laminati a caldo e a freddo, e latta in rotoli e in fogli.

INDUSTRIA METALLURGICA.

4211. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in proprio o per una Società sua consociata, è autorizzata ad allestire in Apuania, un impianto per la produzione di magnesio metallico, della potenzialità di 1200 tonnellate annue.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

4212. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta « La Metallica » di Ludovico Pietro, con sede in Milano è autorizzata ad esercire nel proprio laboratorio di minuterie metalliche, un forno a crogiuolo per la fusione dell'alluminio in getti in conchiglia, e ad ampliare il reparto macchine mediante l'installazione di una pressa eccentrica per lavorazione dei getti.

4213. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Romanelli Luigi con sede in Firenze è autorizzata ad allestire in Firenze una fonderia per getti meccanici in bronzo ed ottone.

4214. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta F.lli Maselli & C., con sede in Bari è autorizzata ad esercire nella propria officina in Bari un cubilotto da 15 quintali all'ora, due torni paralleli ed un trapano a colonna per la lavorazione meccanica di parti di presse olearie.

4215. — Decreto Ministeriale 6 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Tirone & De Paoli, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, una piccola fonderia di bronzo ed ottone.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

4216. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Arturo Lorenzon, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, per l'affilatura e la rettifica di lame industriali.

4217. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Società Metallurgica Italiana (della quale fanno parte fra l'altro, Cammeo Giulio fu Cesare e Prister Elena in Marinoni di Emanuele, di razza ebraica) con sede in Milano, è autorizzata a trasferire due macchine da 1"1/2 e l'altra da 1"1/4 usate e una macchina raddrizzatrice usata, per raddrizzare tubi e sbarre, dal proprio stabilimento di Livorno a quello di Fornaci di Barga.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

4218. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Locatelli Cherubino con sede in Moncalieri è autorizzata ad allestire in Moncalieri una officina meccanica per costruzione di pezzi per autoveicoli e per attrezzature varie per l'industria in genere.

4219. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta S.A.I.C. - Società Anonima Idro-Carburatori con sede in Milano è autorizzata ad esercire in Milano una officina meccanica per la costruzione di speciali carburatori per motori a scoppio.

4220. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Giuseppe Musso, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria officina, con l'installazione di nuove macchine per la fabbricazione di accendisigari elettrici ed accessori in genere per autoveicoli.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare calandre per radiatori di autovetture, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIO ELETTRICHE.

4221. — Decreto Ministeriale 6 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta S.E.L.G.A.S. Società Esercizio Lombarda Gomma Accomandita Semplice, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di conduttori elettrici, installando due cordatrici, sei trecciatrici, per rivestimenti tessili, due bendatrici, due spirolatrici. L'autorizzazione s'intende concessa entro i limiti indicati nella domanda e nella lettera predetta, restando intese che la produzione di conduttori elettrici da parte della ditta in ogni caso non dovrà superare quella che essa ha fatto nell'anno 1938.

4222. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Ing. Francesco Blasi quale promotore della costituenda Società Anonima Conduttori Elettrici Messina, con sede in Catania, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Messina un impianto per la lavorazione elettrolitica dei rottami metallici ed un impianto per la fabbricazione di conduttori elettrici isolati, e nastri isolanti.

La domanda della Ditta intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di tubi catramati rivestiti di lamiera metallica non è accolta.

INDUSTRIA DELLE MINUTERIE METALLICHE.

4223. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Armida Isidoro, con sede in Vigevano, è autorizzata ad allestire in Vigevano un impianto per la fabbricazione di chiodi e semenza per calzature.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

4224. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Pneumatici D'Alessandro, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Milano, installando due mescolatori, due trafile con annessi mescolatori, due autoclavi, una soluzionatrice di tessuti.

INDUSTRIA DELLA FILATURA E TESSITURA DEL COTONE, CANAPA E MISTI.

4225. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Società anonima Cotonificio Veneziano, con sede in Venezia, è autorizzata ad installare ventuno filatoi Rieter (5964 fusi complessivi), in sostituzione di altrettanti fusi di filatura esistenti nella propria filatura di cotone e misti in Pordenone (Udine).

4226. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Manifattura Tessile Fiorentina Giulio Gori, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di lino, canapa e misti in Firenze (località Castello).

4227. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Società collettiva « Fibra », con sede in Milano, è autorizzata ad installare dodici telai automatici nella propria fabbrica di tessuti per cappelli da donna in Sedriano (Milano).

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA.

4228. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Antonio Agostinelli & Figlio, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad esercire 80 bacinelle, di trattura della seta a otto capi ciascuna esistenti nella propria filanda di Jesi, viale Trieste, alle quali sono stati aggiunti due capi per bacinella.

4229. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Antonio Agostinelli & Figlio, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata a trasformare 40 bacinelle di trattura della seta a otto capi ciascuna, esistenti nella propria filanda di Jesi, via del Setificio, in 32 bacinelle a 12 capi.

4230. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Filanda F.lli Basilio e Francesco Zanusso, con sede in Rossano Veneto (Vicenza), è autorizzata ad esercire 104 capi di trattura, sui 200 capi che essa nel 1936 ha aggiunto alle bacinelle esistenti nella propria filanda di Rossano Veneto.

La richiesta per esercire altre otto bacinelle a otto capi ciascuna e i rimanenti 96 capi di trattura parimenti aggiunti alle bacinelle esistenti nella filanda in parola, non è accolta.

4231. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la signora Giulia Galletti vedova Besa, a nome dei minori Giuseppe e Maria Besa fu Angelo, residente in Treviso, è autorizzata a trasformare le 22 bacinelle di trattura della seta, esistenti nella filanda Besa di Santa Lucia di Budoia (Udine), in altrettante bacinelle di trattura per bozzoli doppi.

4232. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Pan dott. Angelo, con sede in Cordenons (Udine), è autorizzata ad aggiungere due soli capi a ciascuna delle 80 bacinelle di trattura della seta esistenti nella filanda da essa gestita in Cordenons, di proprietà dei signori ing. E. Marsili e dott. G. Zacchi.

La richiesta per aggiungere alle bacinelle stesse gli altri due capi non è accolta.

INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEL RAYON.

4233. — Decreto Ministeriale 6 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Dell'Acqua Maria, Regina in Zanzottera, con sede in Castellanza (Varese), è autorizzata ad allestire in Castellanza un impianto per la bobinatura del rayon, seta, flocco, ecc.

4234. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta G. Bereuter, con sede in Milano, è autorizzata ad installare due macchine per rocche coniche, nella propria torcitura della seta e del rayon in Barlassina (Milano).

4235. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Antonio Aspesi, con sede in Busto Arsizio (Varese), è autorizzata ad installare una macchina imbozzimatrice nel proprio stabilimento per la preparazione di filati di rayon per tessitura in Busto Arsizio.

4236. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Turconi Mario, con sede in Villaguardia (Como), è autorizzata ad installare nella propria tessitura di rayon in Villaguardia, quattro telai, un incannatoio ed un orditorio.

4237. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Gino Viganò Tessitura, con sede in Nibionno (Como), è autorizzata ad installare nella propria tessitura di rayon e cotone in Nibionno 12 telai meccanici, un orditoio, un incannatoio ed una spoliera.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE.

4238. — Decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 7 febbraio 1938-XVI è revocato.

La Ditta Calzificio di Rovellasca E. G. Cattaneo, con sede in Rovi Porro (Como), è autorizzata ad installare, nel proprio calzificio di Rovellasca di Rovi Porro: un incannatoio, tre rimagliatrici, tre macchine a sopragitto e due telai Cotton unitari da 28 teste ciascuno di finezza 51 gg. in sostituzione di 50 macchine rettilinee ivi esistenti.

4239. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Toscano Cesare Taddei, con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo) è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio in San Giovanni Valdarno mediante l'installazione di cinque macchine circolari.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI SECONDA CATEGORIA.

4240. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Russo Salvatore fu Mario, con sede in Trapani, è autorizzata ad installare in Trapani una distilleria di alcool di seconda categoria.

4241. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Carlo Pellegrino & C., con sede in Marsala, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Marsala o località viciniori una distilleria di seconda categoria, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONI ONDULATI.

4242. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, col quale la Ditta Sandro Colombo (della quale fanno parte fra l'altro, Sandro Colombo fu Giuseppe e Foà Wanda fu Salomone, di razza ebraica), con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento, modificando l'attuale macchina ondulatrice per carta ed installando altro macchinario accessorio.

4243. — Decreto Ministeriale 22 maggio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Monti Amaddio e Figli con sede in S. Allucio di Uzzano (Pistoia), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, in S. Allucio di Uzzano un impianto per la produzione di cartoni e carte da imballaggio, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE.

4244. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1939-XVII, col quale la Società anonima italiana « A.B.C. », con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Roma, un impianto per la produzione di bibite gassate a base di succo di pomidoro « Pomorsoda ».

(2425)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931 n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse, può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. — Soc. an. coop. « Tortonese fra lavoratori dell'edilizia », con sede in Tortona, (Alessandria), costituita il 30 gennaio 1936, decr. trib. 14 marzo 1936, reg. soc. 3006.

2. — Soc. an. coop. « Arte Bianca » con sede in Trani, (Bari) costituita il 13 luglio 1934, decr. trib. 21 luglio 1934, reg. soc. 809.

3. — Soc. an. coop. « La nettezza pubblica » con sede in Trani (Bari), costituita il 15 luglio 1933, decr. trib. 29 luglio 1933, reg. soc. 793.

4. — Soc. an. coop. fra lavoratori pozzi nel « Barion », con sede in Bari, cost. il 15 luglio 1925, decr. trib. 28 luglio 1925, reg. soc. 1453.

5 — Soc. an. coop. « Lavoro e previdenza », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), cost. il 28 marzo 1920, decr. trib. 23 aprile 1920, reg. soc. 1036.

6. — Soc. an. coop. « Latteria Sociale » con sede in Bari, cost. il 18 novembre 1927, decr. trib. 17 gennaio 1928, reg. soc. 1582.

7. — Soc. an. coop. del lavoro fra operai scaricatori di legname e carbone vegetale piccola velocità, con sede in Bari, cost. il 16 febbraio 1928, decr. trib. 9 marzo 1928, reg. soc. 1583.

8. — Soc. an. coop. edilizia fra ufficiali in S.P.E. del Regio esercito, con sede in Bari, cost. il 15 maggio 1928, decr. trib. 16 giugno 1928, reg. soc. 1583.

9. — Soc. an. coop. « La Pugliese » con sede in Bari, cost. il 18 marzo 1928, decr. trib. 3 aprile 1928, reg. soc. 1587.

10. — Soc. an. coop. « La Celere » fra carbonai, con sede in Bari, cost. il 30 dicembre 1926, decr. trib. 17 gennaio 1927, reg. soc. 1574.

11. — Soc. an. coop. « Virtus et labor », con sede in Bari, cost. il 6 ottobre 1928, decr. trib. 23 ottobre 1928, reg. soc. 1609.

12. — Soc. an. coop. produzione e lavoro fra operai ex combattenti, con sede in Bitonto (Bari), cost. il 1° luglio 1930, decr. trib. 19 agosto 1930, reg. soc. 1971.

13. — Soc. an. coop. « Sindacale muratori ed affini » con sede in Bitonto (Bari), cost. il 28 gennaio 1928, decr. trib. 2 aprile 1928, reg. soc. 1591.

14. — Soc. an. coop. « Edile fra muratori e scalpellini », con sede in Conversano, (Bari), cost. il 29 gennaio 1929, decr. trib. 21 marzo 1929, reg. soc. 1630.

15. — Soc. an. coop. « Apta Domus » con sede in Santerno (Bari), cost. il 9 luglio 1930, decr. trib. 2 agosto 1930, reg. soc. 1686.

16. — « Soc. an. coop. di lavoro e mutuo socc. fra Lavoranti del Porto » con sede in Bari, cost. il 21 novembre 1903, decr. trib. 27-29 gennaio 1904, reg. soc. 345.

17. — Soc. an. coop. « Sindacale fra Muratori ed Affini » con sede in Bitonto (Bari), cost. il 28 gennaio 1928, decr. trib. 2 aprile 1928, reg. soc. 1591.

18. — Soc. an. coop. « Famiglia Coop. di Botticino Sera » (Brescia), dec. trib, 19 dicembre 1919, reg. soc. 1127.

19. — Soc. an. coop. « Lavoratori della terra di Calvisano » (Brescia), decr. trib. 25 settembre 1922, reg. soc. 208.

20. — Soc. an. coop. « Agricola di Cizzago » in Cizzago (Brescia), cost. nel 1919, reg. soc. 1033.

21. — Soc. an. coop. « Agricola » in Esenta di Lonato (Brescia), cost. nel 1922, decr. trib. 27 luglio 1922, reg. soc. 1583.

22. — « Soc. an. coop. di consumo » in Grevo (Brescia), decr. trib. 11 marzo 1920, reg. soc. 79.

23. — Soc. an. coop. « Lavoranti Ottonami Bronzi e Affini » in Lumezzane S. Apollonio (Brescia), decr. trib. 19 maggio 1928, reg. soc. 1999.

24. — Soc. an. coop. « Lavoranti Posaterie e affini » in Lumezzane Pieve (Brescia), decr. trib. 11 aprile 1929, reg. soc. 2046.

25. — Soc. an. coop. « Corpo Volontari Pompieri » in Palazzolo S. O. (Brescia), decr. trib. 18 luglio 1934, reg. soc. 2313.

26. — « Soc. an. coop. fra Operai Contadini, Muratori, Braccianti, Terrazzieri ed Affini » di Pesogne (Brescia), decr. trib. 10 aprile 1920, reg. soc. 84.

27. — Soc. an. coop. « La Fratellanza » in Rezzato (Brescia), decr. trib. 17 gennaio 1934, reg. soc. 2279.

28. — Soc. an. coop. « Piccoli Proprietari e conduttori di fondi » in Travagliato (Brescia), decr. trib. 14 aprile 1921, reg. soc. 1416.

29. — Soc. an. coop. Agricola di Verolanuova (Brescia), cost. il 7 agosto 1919, reg. soc. 1056.

30. — « Soc. an. coop. fra Muratori Braccianti ed Affini ex Combattenti del Comune di Valsaviore » in Cevo di Valsaviore (Brescia), decr. trib. 23 agosto 1928, reg. soc. 2013.

31. — Soc. an. coop. « Cantina Sociale » in Cirò (Catanzaro), cost. il 1931 decr. trib. 15 maggio 1931.

32. — Soc. an. coop. di consumo « Casa del Popolo » in Squillace (Catanzaro), cost. nel 1919, decr. trib. 30 aprile 1919.

33. — Soc. an. coop. consorzio « Fascio Littorio » in Gaspernia (Catanzaro), cost. nel 1926, decr. trib. 14 maggio 1927.

34. — Soc. an. coop. « Latteria Turnaria » in Cortenuova Valsassina (Como), cost. l'11 febbraio 1934, decr. trib. 23 marzo 1934.

35. — Soc. an. coop. « Fabbrica Mobili d'Arte e Lavorazione Legno » Cantù Cermenate, cost. nel 1933, decr. trib. 31 marzo 1933, reg soc. 2285.

36. — « Soc. an. coop. per la gestione dazio consumo » Carate Urio, cost. nel 1931, decr. trib. 30 marzo 1931, reg. soc. 2134.

37. — Soc. an. coop. « Circolo famigliare di consumo » Casnate, cost. nel 1920, decr. trib. 4 agosto 1920, reg. soc. 1152.

38. — « Soc. an. coop. di consumo del quartiere di via Viganò » Como, cost. nel 1906, reg. soc. 558.

39. — « Soc. an. coop per carico scarico trasporti merci » Como, cost. nel 1911, reg. soc. 781.

40. — Soc. an. coop. « Federazione Provinciale Comenze delle Cooperative di Consumo » Como, cost. nel 1926, decr. trib. 13 giugno 1926, reg. soc. 1691.

41. — Soc. an. coop. « Riunione Agraria di consumo » Como, cost. nel 1926, decr. trib. 17 luglio 1928, reg. soc. 1846.

42. — Soc. an. coop. « Consorzio per il controllo ed il collocamento dei prodotti agricoli » Como, cost. nel 1918, decr. trib. 18 settembre 1928, reg. soc. 1853.

43. — Soc. an. coop. « Latteria Cooperativa Corte Nuova », cost. nel 1905.

44. — « Soc. an. coop. vinicola e di generi alimentari », Corte Nuova, cost. nel 1912, decr. trib. 3 novembre 1912, reg. soc. 269.

45. — « Soc. an. coop. di consumo fra operai ditta Carlo Magni » in Costamasnaga, cost. nel 1925, decr. trib. 2 ottobre 1925, reg. soc. 1615.

46. — Soc. an. coop. « Latteria Sociale » in Montano Lucino, cost. nel 1929, decr. trib. 1° gennaio 1929, reg. soc. 1879.

47. — Soc. an. coop. « Latteria Sociale di Palanzo » in Faggeto Lario, cost. nel 1905.

48. — Soc. an. coop. « Agricola » in Fino Mornasco, cost. nel 1920, decr. trib. 13 ottobre 1920, reg. soc. 1164.

49. — Soc. an. coop. di consumo in Acquaseria S. Abbondio, cost. nel 1930, decr. trib. 20 gennaio 1930, reg. soc. 2059.

50. — Soc. an. coop. di consumo ed agricola « La proletaria » in Rovello di Bernate Rosales, cost. nel 1922, decr. trib. 9 settembre 1922, reg. soc. 1351.

51. — Soc. an. coop. « Fabbricazione di acque gassose ed affini » in Como, cost. nel 1910, reg. soc. 715.

52. — Soc. an. coop. « Lavoranti Fumisti » Como, cost. nel 1912, reg. soc. 820.

52-*bis* — Soc. an. coop. di consumo « La Fratellanza » in Como, cost. nel 1913, reg. soc. 865.

53. — Soc. an. coop. « Affissioni Pubblicità » in Como, cost. nel 1914, reg. soc. 946.

54. — Soc. an. coop. « Produzione pane di lusso » in Como, cost. nel 1915, reg. soc. 977.

55. — Soc. an. coop. Federazione prov. delle Coop. Como, cost. nel 1911, decr. trib. 12 novembre 1919, reg. soc. 1050.

56. — Soc. an. coop. « Consorzio esercenti alimentari » in Como, reg. soc. 1059.

57. — Soc. an. coop. « Consorzio Provinciale fra i fabbricanti di prodotti zuccherati » in Como, cost. nel 1920, decr. trib. 22 settembre 1920, reg. soc. 1157.

58. — Soc. an. coop. di Navigazione sul lago di Como in Como, cost. nel 1921, decr. trib. 29 gennaio 1921, reg. soc. 2239.
59. — Soc. an. coop. « Trasporti fluviali costieri » XX Dicembre in Cadigaro (Ferrara), cost. il 5 luglio 1934.
60. — Soc. an. coop. « Trasporti ed affini » con sede in Ferrara, cost. il 14 dicembre 1914.
61. — Soc. an. coop. « Argo » con sede in Firenze, cost. il 28 luglio 1931, decr. trib. 12 agosto 1931, reg. soc. 5044.
62. — Soc. an. coop. Nuova Coop. di lavoro tra i lavoranti calzolai di Fucecchio (Firenze) in Fucecchio, cost. nel 1932.
63. — Soc. an. coop. Agricola di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » con sede in S. Marco in Lamis (Foggia), cost. nel 1933, decr. trib. 16 settembre 1933, reg. soc. 906.
64. — Soc. an. coop. di consumo in Monte lattaia (Grosseto), decr. trib. 6 dicembre 1929, reg. soc. 371.
65. — Soc. an. coop. « Aziendali di consumo Montecatini Miniera di Gavorrano in Gavorrano (Grosseto), cost. il 29 dicembre 1933, decr. trib. 26 gennaio 1934, reg. soc. 423.
66. — Soc. an. coop. « Consorzio produttori formaggio pecorino Toscano » in Grosseto, cost. il 22 ottobre 1932, decr. trib. 30 novembre 1932, reg. soc. 412.
67. — Soc. an. coop. di produzione e consumo in Monterotondo marittimo (Grosseto), cost. il 23 novembre 1930, decr. trib. 22 dicembre 1930, reg. soc. 395.
68. — Soc. an. coop. di consumo « Lepina » in Roccagorga (Littoria), cost. l'8 giugno 1919, decr. trib. 26 giugno 1919.
69. — Soc. an. coop. « Scaricanti ferrovia di Piazza » in Formia (Littoria), cost. il 15 novembre 1932, decr. trib. 29 dicembre 1932, reg. soc. 8.
70. — Soc. an. coop. « Agricola fascista » in Littoria, Terracina, cost. l'8 maggio 1930, decr. trib. 17 giugno 1930, reg. soc. 387.
71. — Soc. an. coop. « Consorzio agrario Coop. fra mutilati ed invalidi di guerra Coltivatori diretti » in Piombino (Livorno), cost. il 29 maggio 1932, decr. trib. 27 luglio 1932, reg. soc. 1673.
72. — Soc. an. coop. « Unione coop. di consumo » in Bolgheri di Castagneto Carducci (Livorno), cost. nel 1919, decr. trib. 28 giugno 1919, reg. soc. 112.
73. — Soc. an. coop. « Muratori ex combattenti » in Piubega (Mantova), cost. nel 1934, decr. trib. 14 febbraio 1934, reg. soc. 1035.
74. — Soc. an. coop. di produzione e lavoro in Cartura (Padova), cost. nel 1911, reg. soc. 455.
75. — Soc. an. coop. « Carrettieri edili tra fornitori e trasportatori materiali per costruzioni » in Palermo, cost. il 27 giugno 1929.
76. — Soc. an. coop. edilizia « Anzio Lido » con sede in Roma, cost. l'8 marzo 1935, decr. trib. 26 aprile 1935, reg. soc. 200.
77. — Soc. an. coop. per costruzioni di case economiche « La Prenestina » con sede in Roma, cost. il 26 giugno 1933, reg. soc. 300.
78. — « Soc. An. Coop. Romana di elettricità S.A.C.R.T., con sede in Roma, decr. trib. 4 giugno 929, reg. soc. 330.
79. — Soc. an. coop. « Consorzio rivenditori mercati rionali coperti » in Roma, decr. trib. 19 maggio 1934, reg. soc. 291.
80. — Soc. an. coop. « Consorzio Coop. Approvvigionamenti » in Roma, decr. trib. 8 aprile 1935, reg. soc. 227.
81. — Soc. an. coop. di consumo « La Littoria » già Soc. An. Coop. di consumo « Inquilini della Garbatella » in Roma, decr. trib. 11 marzo 1932, reg. soc. 95.
82. — Soc. an. coop. « Consorzio Nazionale Importatori bestiame » già associazione Importatori bestiame in Roma, decr. trib. 21 marzo 1933, reg. soc. 135.
83. — Soc. an. coop. « Impero fra mutilati ed ex combattenti » in Roma, decr. trib. 21 dicembre 1936, reg. soc. 16.
84. — Soc. an. coop. « Edilizia Porta San Paolo » in Roma, decr. trib. 26 febbraio 1930, reg. soc. 113.
85. — Soc. an. coop. « Edilizia Monte Debely » in Roma, decr. trib. 20 luglio 1935, reg. soc. 388.
86. — Soc. an. coop. « Romana di consumo » già Cooperazione di consumo Roma, in Roma, decr. trib. 12 dicembre 1933, reg. soc. 481.
87. — Soc. an. coop. « La combattente » in Roma, decr. trib. 4 giugno 1930, reg. soc. 246.
88. — Soc. an. coop. « Istituto per la diffusione del prodotto e della cultura Italiana » in Roma, decr. trib. 17 ottobre 1932, reg. soc. 350.
89. — Soc. an. coop. « La perseveranza Postelegrafonica » in Roma, decr. trib. 30 marzo 1935, reg. soc. 277.
90. — Soc. an. coop. « Saturnia » in Roma, decr. trib. 5 novembre 1935, reg. soc. 452.
91. — Soc. an. coop. « Soc. Edile assicurativa S.E.A. » in Roma, decr. trib. 15 luglio 1933, reg. soc. 296.
92. — Soc. an. coop. « S. Giovanni » in Roma, decr. trib. 3 agosto 1932, reg. soc. 266.
93. — Soc. an. coop. « Anno X » in Roma, decr. trib. 1° giugno 1932, reg. soc. 182.
94. — Soc. an. coop. « Edilizia Securitas » in Roma, decr. trib. 19 febbraio 1926, reg. soc. 115.
95. — Soc. an. coop. « Costruzione Case Economiche Controllori e Capi squadra dell'A.T.A.G. » in Roma, decr. trib. 20 febbraio 1930, reg. soc. 65.
96. — Soc. an. coop. edilizia « Roma Imperiale » con sede in Roma, decr. trib. 29 marzo 1926, reg. soc. 155.
97. — Soc. an. coop. « Beata Quies » già Coop. Case impiegati a Fregene e Coop. Case ferrovieri a Fregene, in Roma, decr. trib. 27 novembre 1920, reg. soc. 920.
98. — Soc. an. coop. « Tabaccai S.C.A.T. » in Roma, decr. trib. 8 agosto 1934, reg. soc. 306.
99. — Soc. an. coop. « Roma Film » in Roma, decr. trib. 7 febbraio 1933, reg. soc. 58.
100. — Soc. an. coop. edilizia « Deciana » in Roma, decr. trib. 21 settembre 1933, reg. soc. 406.
101. — Soc. an. coop. « Aziende Legnami Foreste Equatoriali Africane » A.L.F.E.A. in Roma, decr. trib. 19 maggio 1932, reg. soc. 180.
102. — Soc. an. coop. fra i dipendenti dell'esattoria del Governatorato per costruzioni di case economiche in Roma, decr. trib. 30 agosto 1933, reg. soc. 351.
103. — Soc. an. coop. per la costruzione di case economiche in Roma, decr. trib. 15 febbraio 1930, reg. soc. 83.
104. — Soc. an. coop. di Lavoro « Arnaldo Mussolini » in Roma, decr. trib. 21 ottobre 1932, reg. soc. 357.
105. — Soc. an. coop. « Costruzioni Edili Moderne » in Roma, decr. trib. 24 ottobre 1935, reg. soc. 445.
106. — Soc. an. coop. parrucchieri « Roma » in Roma, decr. trib. 12 febbraio 1932, reg. soc. 65.
107. — Soc. an. coop. « La Nuova Italia » con sede in Rocca Piemonte (Salerno).
108. — Soc. an. coop. di produzione e lavoro fra fascisti ed ex combattenti « Tranchetti » in Chiusdino (Siena), cost. il 27 maggio 1936, decr. trib. 10 luglio 1936.
109. — Soc. an. coop. di produzione e lavoro « Vittoria del Piave » in Musile di Piave (Venezia), decr. trib. 3 marzo 1927, reg. soc. 2988.

(2396)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 aprile 1939-XVII, recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, concernente la disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99, del 26 aprile 1939-XVII — sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 1, quarta riga in luogo di: « *prodote* » deve leggersi « *prodotte* »;

all'art. 1, quinta riga dopo la parola: « *Italiana* » deve intendersi aggiunta una virgola;

all'art. 7, lettera *b*) la parola « *inferiore* » deve intendersi sostituita con la parola « *superiore* ».

(2517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno dal comune di Pavia.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 14 aprile 1939-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito nel comune di Pavia per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2516)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aquila	Castelvecchio Subequo	B	—	1
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Benevento	Moiano	B	—	1
Id.	Bucciano	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	Nave	B	—	1
Chieti	Palmoli	B	—	1
Cremona	Malagnino	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Napoli	Pompei	B	—	1
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Vaprio d'Agogna	B	—	1
Parma	Colorno	B	—	1
Id.	Polesine Parmense	B	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Robbio	B	—	1
Perugia	Foligno	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Guardia Perticara	O	—	1
Reggio nell'Emilia	Castellarano	B	—	1
Salerno	Sant'Arsenio	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Taranto	Ginosa	B	1	—
Id.	Laterza	E	1	—
Teramo	Vallecastellana	B	2	—
Torino	Caselle	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Sassari	Mores	B	—	2
Vercelli	Quaregna	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			5	31
	Carbonchio sintomatico.			
Frosinone	Boville Ernica	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Trento	Moena	B	—	1
Verona	Ferrara di Monte Bal-	B	—	—
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	2	—
Id.	Alessandria	B	—	4
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Castelnuovo Bormida	B	2	2
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	1
Id.	Francavilla	B	2	—
Id.	Fubine	B	4	—
Id.	Moncestino	B	—	2
Id.	Montegioco	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Novi Ligure	B	3	1
Id.	Ottiglio	B	—	2
Id.	Serravalle	B	2	—
Id.	Tortona	B	—	3
Id.	Vignale	B	—	2
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Borgomasino	B	—	1
Id.	Caluso	B	1	1
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Lusigliè	B	—	1
Id.	Ronco Canavese	B	—	2
Id.	San Giusto Canavese	B	1	—
Apuania	Apuania	B	3	—
Id.	Aulla	B	1	—
Id.	Fordinovo	B	1	—
Asti	Asti	B	2	2
Id.	Cortazzone	B	2	—
Id.	Camerano	B	1	—
Id.	Dusino San Michele	B	1	—
Id.	Monale	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Soglio	B	2	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Fontanile	B	—	1
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Cerro Tanaro	B	—	3
Id.	Agliano	B	—	1
Id.	Canelli	B	—	1
Id.	San Paolo Solbrito	B	—	1
Bari	Corato	B	12	—
Bergamo	Albino	B	1	1
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Calcio	B	3	—
Id.	Caravaggio	B	4	6
Id.	Casirate d'Adda	B	4	—
Id.	Castelli Calepio	B	3	2
Id.	Cenate d'Argon	B	1	2
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Comun Nuovo	B	2	3
Id.	Costa di Monticelli	B	1	3
Id.	Covo	B	1	2
Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Dossena	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	1	1
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	2	4
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Grassobbio	B	1	2
Id.	Isso	B	2	—
Id.	Martinengo	B	2	5
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	1	5
Id.	Morengo	B	3	2
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Orio al Serio	B	1	1
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Pagazzano	B	2	—
Id.	Pianico	B	—	3
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	1	4
Id.	Ranica	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Bergamo	Rocca del Colle	B	—	3
Id.	Rogno	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	1	—
Id.	San Giovanni Bianco	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	4
Id.	Spirano	B	2	1
Id.	Stezzano	B	1	4
Id.	Telgate	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	2	—
Id.	Treviglio	B	1	4
Id.	Treviolo	B	2	—
Id.	Urgnano	B	2	—
Id.	Viadanica	B	1	—
Id.	Villa d'Adda	B	3	—
Id.	Villa d'Ogna	B	1	1
Id.	Zanica	B	—	4
Bologna	Bologna	B	6	5
Id.	Castenaro	B	2	3
Id.	Budrio	B	14	8
Id.	Anzola Emilia	B	2	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	3
Id.	Crevalcore	B	3	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	1
Id.	Granarolo Emilia	B	11	5
Id.	Argelato	B	6	—
Id.	Persiceto	B	7	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	3	5
Id.	Castel d'Argile	B	2	3
Id.	Monterenzio	B	5	1
Id.	Sala Bolognese	B	2	1
Id.	Ozzano Emilia	B	3	2
Id.	Loiano	B	2	—
Id.	Monteveglio	B	2	1
Id.	Casalecchio	B	2	1
Id.	Casalecchio	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	5
Id.	Camugnano	B	1	—
Id.	Zola Pradosa	B	—	2
Id.	Castel San Pietro dell'Emilia	B	—	2
Id.	San Lazzaro di Saveno	B	—	2
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Bolzano	Rio di Pusteria	B	1	—
Brescia	Adro	B	—	2
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Breno	B	2	—
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Castelmella	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	6	2
Id.	Cazzano San Martino	B	3	1
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	—
Id.	Concesio	B	1	1
Id.	Corte Franca	B	2	—
Brescia	Erbusco	B	4	1
Id.	Gambara	B	7	4
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Leno	B	9	3
Id.	Lonato	B	3	6
Id.	Montichiari	B	1	3
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	2
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Paratico	B	—	2
Id.	Pavone Mella	B	2	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	3	—
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Pontevico	B	1	1
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Pralboino	B	1	2
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Remedello	B	1	1
Id.	Rezzato	B	2	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Rodengo Saian	B	2	—
Id.	Roncadelle	B	3	—
Id.	Rovato	B	2	—
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Serle	B	1	—
Id.	Toscolano Maderno	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	4	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Villachiara	B	2	—
Como	Alzate	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Brivio	B	—	1
Id.	Capiago	B	2	1
Id.	Carimate	B	—	3
Id.	Cesello	B	1	1
Id.	Cremeno	B	—	1
Id.	Cucciago	B	4	—
Id.	Inverigo	B	3	5
Id.	Lecco	B	—	5
Id.	Lierna	B	—	2
Id.	Longone	B	—	3
Id.	Merate	B	2	—
Id.	Missaglia	B	1	—
Id.	Montano	B	4	1
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Rogeno	B	1	1
Id.	Santa Maria di Rovagnato	B	2	—
Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Vertemate	B	2	1
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	1	2
Id.	Bonemerte	B	—	4
Id.	Ca' d'Andrea	B	1	4
Id.	Cappella Picentina	B	5	4
Id.	Casale Cremasco	B	—	5
Id.	Casalmaggiore	B	1	2
Id.	Casalmorano	B	2	2
Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Cellatati	B	1	2
Id.	Cremona	B	3	3
Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Drizzona	B	1	—
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	2	—
Id.	Gerre de' Caprioli	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cremona	Grontardo	B	1	—
Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	2	—
Id.	Gussola	B	1	—
Id.	Martignana Po	B	2	—
Id.	Montodine	B	1	1
Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Ostiano	B	2	—
Id.	Palvareto	B	2	—
Id.	Paudino	B	1	—
Id.	Persico d'Osimo	B	2	1
Id.	Pescarolo	B O	—	3
Id.	Pozzaglio	B	—	2
Id.	Ripalta Cremasca	B	2	2
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	San Bassano	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	2	—
Id.	Soncino	B	—	3
Id.	Sospiro	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B S	—	3
Id.	Torre de' Picenardi	B	2	2
Id.	Torricella de' Picenardi	B	2	2
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—
Id.	Trigolo	B	3	—
Id.	Vescovato	B	—	2
Cuneo	Cherasco	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	2
Id.	Govone	B	2	—
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Pianfei	B	—	1
Id.	Priero Montezemolo	B	1	—
Id.	Priocca	B	1	1
Id.	Rodello	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Serralunga	B	—	1
Id.	Stroppo	B	1	—
Id.	Verzuolo	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	2
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	B	—	3
Id.	Cerreto Guidi	B	1	1
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Fucecchio	B	4	3
Id.	Pontassieve	B	2	2
Id.	Vinci	B	1	—
Genova	Campoligure	B	2	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Cicagna	B	—	1
Id.	Genova	B	1	1
Id.	Montebruno	B	1	—
Id.	Neirone	B	7	—
Id.	Sant'Olcese	B	2	—
Id.	Torriglia	B	4	—
Littoria	Littoria	B	1	—
Iid.	Cori	B	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Id.	Camaiore	B	2	1
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Massarose	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	1	1
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Casteldario	B	—	1
Mantova	Castelgoffredo	B	—	1
	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Marcaria	B	1	—
	Mariana Mantovana	B	—	—
Id.	Marmirolo	B	2	2
Id.	Sermide	B	—	1
Id.	San Benedetto Po	B	—	2
Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Villa Roma	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Assago	B	1	—
Id.	Boffalora Adda	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	1	—
Id.	Briosco	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Cavenago	B	1	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Corno Giovine	B	1	—
Id.	Cusano	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Milano	B	5	2
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	Rosate	B	1	1
Id.	Rozzano	B	1	—
Id.	San Martino in Strada	B	1	—
Id.	Terranuova dei Passerini	B	—	3
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Id.	Triuggio	B	1	—
Id.	Valera Fratta	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	2
Id.	Mirandola	B	2	1
Id.	Modena	B	1	7
Id.	Sassuolo	B	1	1
Novara	Novara	B	6	6
Id.	Biandrate	B	2	1
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Borgo Ticino	B	—	1
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	3	4
Id.	Cameri	B	5	3
Id.	Casalbeltrame	B	2	1
Id.	Casalino	B	—	5
Id.	Castelletto Ticino	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	3	—
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Comignago	B	—	3
Id.	Galliate	B	3	3
Id.	Garbagna	B	3	—
Id.	Massino	B	—	1
Id.	Miasino	B	1	1
Id.	Montescheno	B	1	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Novara	Pombia	B	2	2
Id.	Romentino	B	—	3
Id.	San Pietro Nosezzo	B	3	—
Id.	San Nazzaro Sesia	B	—	1
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Tadobbiate	B	1	—
Id.	Tomaco	B	2	—
Id.	Trecate	B	4	2
Id.	Varallo Pombia	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Parma	Bore	B	1	—
Id.	Busseto	B	1	—
Id.	Colorno	B	—	1
Id.	Fidenza	B	—	4
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Mezzoni	B	2	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	1
Id.	Noceto	B	1	1
Id.	Parma	B	1	2
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	2
Id.	San Secondo Parmense	B	1	1
Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Soragna	B	—	2
Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Vigatto	B	3	1
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	2	3
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Certosa	B	1	4
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Corteleona	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Gravellona	B	1	2
Id.	Lardinago	B	2	—
Id.	Magherno	B	—	3
Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Nicorvo	B	1	4
Id.	Olevano	B	1	3
Id.	Pavia	B	—	2
Id.	Pregola	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	2
Id.	Rognano	B	1	—
Id.	Santa Cristina	B	2	1
Id.	Santa Margherita	B	1	—
Id.	Sizziano	B	1	1
Id.	San Martino Siccomario	B	—	2
Id.	Torrevecchia Pia	B	2	2
Id.	Torre d'Isola	B	—	2
Id.	Tromacò	B	1	—
Id.	Trovo	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Varzi	B	1	1
Id.	Villantino	B	8	—
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Nasciano	B	—	1
Perugia	Bagni di Casciana	B	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Id.	Fauglia	B	—	1
Id.	Montopoli	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	Ponsacco	B	—	1
Id.	San Miniato	B	—	4
Id.	Santa Croce	B	—	3
Pistoia	Montecatini Terme	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Pola	Lanischine	B	—	5
Id.	Pola	B	—	1
Id.	Villa Decani	B	—	2
Ravenna	Cervia	B	1	—
Id.	Russi	B	1	—
Id.	Alfonsine	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	2	4
Id.	Albinea	B	—	1
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	4
Id.	Luzzara	B	—	2
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	1
Roma	Roma	B O	6	2
Rovigo	Bagnolo di Po	B	—	1
Id.	Castelmassa	B	—	1
Id.	Melara	B	—	1
Salerno	Scafati	B	1	—
Savona	Savona	B	2	1
Sondrio	Berbenno	B	—	2
Id.	Civo	B	1	1
Id.	Chiuro	B	—	1
Id.	Forcola	B	1	—
Id.	Montello	B	1	—
Id.	Valdisotto	B	—	1
Torino	Borgaro	B	1	—
Id.	Carignano	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Caselle Torinese	B	—	5
Id.	Corio	B	—	1
Id.	Cumiana	B	2	1
Id.	Faoria Oglianico	B	11	—
Id.	Gassino	B	2	—
Id.	Giaveno	B	5	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Levni	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	1	2
Id.	Monastero	B	—	1
Id.	Moriondo	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Piossasco	B	1	—
Id.	Poirino	B	1	1
Id.	Porte	B	5	—
Id.	Pralorno	B	—	1
Id.	Privara	B	—	1
Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	San Benigno Canavese	B	—	1
Id.	San Maurizio	B	1	2
Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	San Sebastiano	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Id.	Torino	B	4	—
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Trento	Aldeno	B	1	1
Id.	Mori	B	2	—
Id.	Tenno	B	—	10
Id.	Terlago	B	—	2
Id.	Trento	B	—	2
Id.	Villa Lagarina	B	4	2
Treviso	Montebelluna	B	—	1
Id.	Zenson di Piave	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	B	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Cabiaglio	B	—	1
Id.	Crosio della Valle	B	—	1
Id.	Cuvio	B	—	7
Id.	Daverio	B	—	9
Id.	Gorla Maggiore	B	—	3
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Mornago	B	—	2
Id.	Olgiate Olona	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sumirago	B	—	2
Id.	Travedona Monate	B	—	1
Id.	Varese	B	—	4
Sassari	Budduso	B	—	3
Id.	Siligo	B	—	3
Id.	Tempio	B	—	8
Id.	Id.	O	—	1
Vercelli	Carisio	B	—	1
Id.	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Costanzana	B	—	1
Id.	Crescentino	B	—	3
Id.	Lignana	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Santhià	B	1	3
Id.	Trino	B	—	1
Verona	Bussolengo	B	1	—
Id.	Cerca	B	—	1
Id.	Costermano	B	—	2
Id.	Illasi	B	1	—
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	San Martino Bonalbergo	B	4	3
Id.	San Pietro in Cariano	B	—	3
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	—	1
Id.	Valeggio	B	3	—
Id.	Verona	B	5	—
Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	2	5
Id.	Camisano	B	6	18
Id.	Grisignano di Zocco	B	1	3
Id.	Grumolo delle Albadesse	B	3	6
Id.	Longare	B	—	2
Id.	Quinto Vicentino	B	8	6
Id.	Tezze	B	1	—
Id.	Torri di Quartesolo	B	4	5
Id.	Vicenza	B	1	1
			618	674
	Malrossino dei suini.			
Cuneo	Morozzo	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Teramo	S	1	—
	Segue: Malrossino sui suini.			
Trento	Magrè	S	—	1
Treviso	San Fior	S	—	1
			2	5
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Osimo	S	2	—
Id.	Numana	S	2	—
Aquila	Sulmona	S	2	2
Arezzo	Castiglione Fiorentino	S	2	4
Id.	Cortona	S	—	4
Ascoli Piceno	Acquaviva	S	3	2
Id.	Altidona	S	3	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	1
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Folignano	S	9	—
Id.	Grottammare	S	2	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	1	—
Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Ponzano di Fermo	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Brescia	Pontevico	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Fiume	Fiume	S	—	1
Macerata	Matelica	S	5	1
Id.	Pollenza	S	2	—
Id.	Treia	S	1	—
Parma	Bedonia	S	—	1
Id.	Colorno	S	—	1
Pesaro	Mercatino Marecchia	S	—	1
Reggio Calabria	Platì	S	4	—
Id.	Cittanova	S	3	—
Reggio nell'Emilia	Campagnola	S	—	1
Id.	Pariglio	S	—	1
Id.	Toano	S	—	1
Id.	Albinea	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Controguerra	S	3	—
Trieste	Sesana	S	—	1
Id.	Sgonico	S	—	1
Sassari	Bonnanaro	S	—	1
Id.	Bono	S	—	4
Id.	Ozieri	S	—	2
Id.	Sassari	S	—	3
Id.	Id.	S	—	5
Id.	Pozzomaggioro	S	—	3
			52	47
	Morva.			
Lecce	Galatone	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
			1	1
	Farcino criptococcico.			
Bari	Valenzana	E	1	—
Catania	Belpasso	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Messina	Caronia	E	1	—
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Arzano	E	—	1
Id.	Aversa	E	1	2
Id.	Casalnuovo	E	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Napoli	Castellammare di Stabia	E	2	—
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Frignano	E	3	—
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Marano	E	1	—
Id.	Napoli	E	35	3
Id.	Pomigliano	E	1	1
Id.	Pollena Trocchia	E	1	1
Id.	Roccarainola	E	—	1
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	1
Id.	Villa Literno	E	2	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Angri	E	—	2
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Cetara	E	1	—
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	1	1
Id.	Roccadaspide	E	2	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	—	1
Id.	Salerno	E	2	2
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Trapani	Alcamo	E	6	2
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	5	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	—	1
Id.	Trapani	E	2	1
			99	26
Rabbia.				
Chieti	Atessa	Can	—	1
Id.	Lanciano	Can	—	1
Napoli	Maddaloni	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	2
Potenza	Oppido Lucano	Can	—	2
Salerno	Agropoli	Can	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	—	1
Id.	Scafati	Can	—	1
			—	12
Rogna.				
Firenze	Incisa in Val d'Arno	O	—	1
Parma	Parma	E	—	1
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	5	—
Rieti	Leonessa	O	—	1
Roma	Roma	O	3	—
Salerno	Salerno	O	1	—
Id.	Santomenna	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	3	—
Id.	Laterza	O	2	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			17	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Aci Catena	O	1	—
Id.	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	2	—
Id.	Paternò	O	4	—
Enna	Piazza Armerina	O	2	—
Messina	Francavilla di Sicilia	O C	—	3
Reggio Calabria	Condufuri	O	1	—
			11	3
Aborto epizootico.				
Alessandria	Murisengo	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Ancona	Chiaravalle	B	—	1
Id.	Montemarciano	B	—	1
Id.	Senigallia	B	—	1
Bergamo	Pumenengo	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Id.	Monterenzio	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Genova	Campoligure	B	1	—
Modena	Cavezzo	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Noceto	B	—	2
Pisa	Buti	B	1	—
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	Santa Croce	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Bagnole in Piano	B	—	6
Roma	Roma	B	6	1
Treviso	San Biagio di Callalta	B	—	1
Udine	Prato Carnico	B	2	—
Id.	Rive d'Arcano	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			31	21
Tubercolosi bovina.				
Ancona	Castelfidardo	B	1	—
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Molfetta	B	3	4
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Codigoro	B	—	2
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	15
Vicenza	Valdagno	B	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	B	—	1
			9	25
Diarrea dei vitelli.				
Pesaro	Pesaro	B	—	3
			—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Influenza dei cavalli.				
Rovigo	Gavello	E	—	1
Id.	Lendinara	E	—	1
Id.	Pontecchio Polesine	E	—	1
			—	3
Peste aviaria.				
Genova	Ceranesi	P	1	—
			1	—
Colera dei polli.				
Pescara	Caramanico	P	2	1
Rovigo	Adria	P	5	—
Treviso	Roncade	P	2	—
Id.	San Fior	P	—	2
Verona	Ferrara di Monte Baldo	P	—	1
			9	4

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	22	31	36
2	Carbonchio sintomatico	3	4	3
3	Afta epizootica	44	524	1292
4	Malrossino dei suini	6	7	7
5	Peste e setticemia dei suini	15	41	99
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	7	46	125
8	Rabbia	4	9	12
9	Rogna	8	11	20
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	7	14
11	Aborto epizootico	17	34	52
12	Tubercolosi bovina	5	12	34
13	Diarrea dei vitelli	1	1	3
14	Influenza dei cavalli	1	3	3
15	Peste aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	4	5	13

B. bovina; Buf. bufalina: O. ovina: Cap. caprina: S. suina: E. equina: P pollame: Can. canina: Fl. felina - *N. B.* - I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2129)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Media dei cambi e dei titoli

del 30 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428 —
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,205
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,60
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,55
Id. Id. 5 % (1936)	92,40
Rendita 5 % (1935)	91,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,675
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,225
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Media dei cambi e dei titoli

del 31 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,22
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72 —
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,15
Id. Id. 5 % (1936)	92,725
Rendita 5 % (1935)	91,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,475

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95, in data 20 aprile 1939, il numero 32751 riferibile al certificato intestato a Franzini Luigi fu Carlo ecc., deve intendersi rettificato in « 23751 ».

(2518)

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati del debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95, in data 20 aprile 1939-XVII, il certificato di rendita n. 19588 intestato a Corradi Temistocle fu Giacomo deve intendersi rettificato da « Cons. 5 % » in « Cons. 5 % P.C. ».

(2519)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Candido con sede nel comune di San Candido (Bolzano);

Dispone:

Il dott. Orfeo Cesaro fu Giobatta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di San Candido, avente sede nel comune di San Candido (Bolzano) ed i signori Giuseppe Wiesthaler fu Giuseppe, rag. Giuseppe Frisanco di Giuseppe e Domenico Savioli fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2465)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. uff. Luigi Cazzamalli e dott. Ugo Dossena sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema (Cremona), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2476)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Edoardo Mazzotti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema (Cremona), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2477)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 25 posti di direttore di seconda classe degli Uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395 e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524;
Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa ed il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639;
Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1909/15-1/1/5/1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titolo a 25 posti di direttori di 3ª classe e sostituti direttori di 2ª classe (grado 7° gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni di grado 8° i quali alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto abbiano una anzianità in tale grado di almeno tre anni ed i funzionari appartenenti a ruoli di gruppo *A* di tutte le Amministrazioni dello Stato che siano di grado 7° oppure di grado 8° con anzianità in quest'ultimo grado di almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 6 dovrà pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale dei Consigli e Uffici

provinciali delle corporazioni) non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto con la relativa votazione;

2) lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio;

4) documenti da cui risultano le eventuali benemerenze militari e politiche;

5) certificato da rilasciarsi su carta legale del segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento per l'anno XVII;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è quella stabilita dall'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Fungerà da segretario il cav. dott. Giuseppe Bazzichelli capo sezione del Ministero, e in sostituzione di esso il dott. Accardi Saverio Rodolfo, primo segretario del Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2514)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti gratuiti in Convitti nazionali ed altri Istituti di educazione

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato con R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, in merito alla istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduta la convenzione stipulata il 1° maggio 1933 fra il Ministero dell'educazione nazionale e il comune di Fano per la istituzione di 80 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per la esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani dei congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio indicati nel presente bando e per quelli che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1939-XVII:

1. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.*

A) Posti gratuiti a carico del Ministero educazione nazionale:

a) ordinari, n. 68;

b) per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove Provincie, n. 2.

B) Posti gratuiti a carico del bilancio dei seguenti Convitti:

Aquila, n. 1; Bari, n. 1; Catanzaro, n. 1; Cosenza, n. 1; Lecce, n. 2; Lucera, n. 1; Napoli, n 1; Palermo, n. 1; Parma, n. 3; Salerno, n. 2; Teramo, n. 1, (per i figli di funzionari di Convitti presidi e professori).

C) Posti gratuiti a carico di Fondazioni:

a) Fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari, n. 1 posto intitolato Don Francesco Matzeu, Don Giuseppe Antonio Gabriele e D. Giovanni Maria Amucano (1); n. 1 posto intitolato a Giuseppe Caddeo Fois (2);

b) Fondazione 1901 « Umberto I », un posto semigratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Milano a figli di insegnanti di Istituti medi e di funzionari dei Convitti nazionali;

c) Fondazione « Pilo Ferralis », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti;

d) Fondazione Canopolo », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ai giovani nati nella Diocesi di Oristano;

e) Fondazione « Zampero », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti;

f) Fondazione « Vittorio Emanuele », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sondrio ad alunni residenti nella provincia di Sondrio che abbiano almeno un genitore nato nella suddetta Provincia;

g) Fondazione « Rozzi », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Teramo ad alunni prossimi parenti.

2. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti di Ala, Gorizia, Pisino e Tolmino.*

A) Posti gratuiti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala, n. 7 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio).

B) Posti gratuiti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, n. 6 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

C) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Pisino n. 15 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

D) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Scodnik » di Tolmino, n. 13 (per alunni maschi che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

3. — *Concorso per il conferimento di n. 15 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano.*

A favore di alunni maschi residenti nella costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali.

---

(1) E' riservato in prima linea ad alunni parenti in linea paterna o materna di D. Francesco Matzeu, ad alunni discendenti maschili della famiglia Gabriele purchè nati e domiciliati in Tempio, ad alunni discendenti in linea maschile dalla famiglia Amucano, in seconda linea: nati in Tempio discendenti dalle famiglie Azzara, Spano, Gigante e Molinas e ad alunni discendenti da donna Peppina Nieddu in terza linea ad alunni nati in Tempio.

(2) E' riservato in prima linea ad alunni prossimi parenti fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di anni 6 e non più di anni 12 al 30 settembre 1939-XVII; salvo i requisiti speciali richiesti da ciascuno dei singoli concorsi sopraindicati.

Per l'ammissione al concorso preso il Convitto « Nolfi » di Fano è consentito il raggiungimento dei limiti di età, rispettivamente di 6 e 12 anni, al 31 dicembre 1939-XVIII.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali o nei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

L'iscrizione alle Organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera del corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare separate istanze per ciascuno dei concorsi indicati coi numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente bando, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Div. V) non oltre il 20 luglio 1939-XVII.

Peraltro i documenti prescritti potranno essere uniti ad una sola istanza, mentre, nelle altre dovrà essere fatto specifico riferimento ad essi e dovrà essere unito l'elenco dei medesimi in doppia copia.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita legalizzato;

b) certificato di sana costituzione legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1938-39 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore dell'imposte che attesti l'ammontare dell'imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti da ciascuno dei concorsi sopraindicati;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi-convittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli istituti relativi ai singoli concorsi ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca, sospensione.

Roma, addì 30 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente i provvedimenti per la istruzione magistrale;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani ed agli altri congiunti caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067, concernente facilitazioni in materia di tasse scolastiche a favore di alunni di Istituti magistrali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 8 posti gratuiti da assegnarsi ad alunni dei Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali di: Aosta, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Vibo Valentia.

Altri Convitti di: « Serristori » di Castiglion Fiorentino, « Civico » di Cremona, « D. Alighieri » di Gorizia, Real Collegio di Lucca, « B. Mussolini » di Mantova, « S. Carlo » di Modena, « Civico » di Mondovì Piazza, Comunale di Parenzo, Fascista « Milite Ignoto » di Pavia, « De Amicis » di Pinerolo, Municipale di Pontremoli, Comunale « Umberto I » di Rieti, Comunale « Raffaello » di Urbino, Comunale « Umberto I » di Spoleto, Comunale Provinciale « Di Toppo Wassermann » di Udine, Civico di Vercelli, Comunale « Cordellina » di Vicenza, « N. Tommaseo » di Zara.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della maturità, che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi istituti magistrali e non superino i 12 anni di età al 30 settembre 1939-XVII.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali, o in Convitti tenuti da Provincie, Comuni ed altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o a causa della guerra o dei caduti per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare.

I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza di partecipazione al concorso al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione, Div. 5ª) non oltre il 20 luglio 1939-XVII.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti da tassa da bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o di impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

c) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio, col risultato dello scrutinio finale o il certificato degli esami sostenuti nella sessione estiva del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci dalla quale risulti che il candidato inizierà o proseguirà nell'anno scolastico 1939-40 gli studi magistrali;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti, che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 5 ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni dei Convitti di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede assegnatagli o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al compimento degli studi magistrali salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di uno delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Coloro che partecipano anche al concorso per le suddette borse di studio dovranno dirlo nella domanda per il presente concorso e dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, addì 30 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumento di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e di quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1939:

R. Educandato « Agli Angeli » di Verona, n. 12 posti semigratuiti;

R. Educandato « M. Adelaide » di Palermo, n. 1 posto semigratuito e n. 1 posto gratuito;

RR. Educandati femminili di Napoli, n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Elisabetta di Barga », n. 1 posto gratuito, da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Carfagnana;

R. Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza, n. 2 posti gratuiti;

R. Conservatorio « S. Anna » di Pisa, n. 1 posto gratuito, riservato ad alunne dalmate;

R. Conservatorio « S. Nicolò » di Prato, n. 1 posto gratuito;

R. Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 5 posti gratuiti, riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

R. Conservatorio « SS. Annunziata » di S. Giovanni Val d'Arno, n. 1 posto semigratuito;

R. Conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 8 posti semigratuiti;

Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara, n. 8 posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1939-XVIII.

Per il concorso dell'Educandato « S. Demetrio » di Zara non è richiesto il limite massimo di 12 anni.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o, a causa della guerra o caduti per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno inviare non oltre il 20 luglio 1939-XVII, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale della istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione, Div. 5ª), apposita istanza, nella quale potranno indicare l'Istituto eventualmente preferito.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1938-39 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non regnicole attestato del Console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra e di caduti per la causa nazionale);

h) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà, se trattasi di aspiranti non regnicoli dal Console italiano (per le sole concorrenti ai posti per l'Educandato di « S. Demetrio » di Zara);

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne di Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f), h) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La concessionaria di un posto gratuito o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti, semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 30 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2455)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 20 posti di ufficiale aggiunto di dogana in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI, col quale venne indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto di dogana in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con l'art. 8 del citato decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI;

Visti gli atti della predetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto di dogana in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prove orali	Somma dei voti
1	Moggia Arturo, coniugato	7.875	8.075	15.950
2	Lo Cascio Luigi	8	7.650	15.650
3	Rabito Achille	7.375	8.125	15.500
4	La Torre Silvestro, sottufficiale R. guardia di finanza	7.790	7.500	15.290
5	Palagi Armando, coniugato	7.625	7.600	15.225
6	De Paola Renato, avventizio	8	7.150	15.150
7	Schirillo Candido	7.455	7.540	14.995
8	Clavari Renato, avventizio, coniugato	7.625	7.325	14.950
9	Freddi Fernando Enrico, coniugato	7.455	7.450	14.905
10	Siracusano Alfonso, combattente, coniugato	7.250	7.610	14.860
11	Aloisi Luigi	7.250	7.600	14.850
12	Orazi Nazzareno	7.825	6.950	14.775
13	Zulati Oreste	7.125	7.600	14.725
14	Iodice Giuseppe, coniugato	8.050	6.510	14.560
15	Persico Luigi	7.375	7.175	14.550
16	Caravaggio Giuseppe	7.375	7.150	14.525
17	Barbato Aniello	7.375	7.125	14.500
18	Tarantini Mauro Sergio, coniugato	7.625	6.810	14.435
19	Lucchetti Alberto, avventizio	7.375	7	14.375
20	Zanini Manlio, combattente, avventizio, coniugato	7	7.200	14.200
21	Carra Giuseppe	7.500	6.685	14.185
22	Bossi Filippo	7.705	6.475	14.180
23	Gigantino Antonio	7	7.075	14.075
24	Manes Alberto, combattente	7.040	7.010	14.050
25	Mori Remo, coniugato	7.040	7	14.040
26	Santoro Filippo, coniugato	7.125	6.850	13.975
27	Gamberini Pietro	7.080	6.875	13.955
28	Rossut Carlo	7.125	6.690	13.815
29	Reale Luigi, sottufficiale Regia guardia di finanza	7.500	6.250	13.750
30	Protani Vincenzo	7.125	6.600	13.725
31	Brondi Renato	7.250	6.185	13.435
32	Santoro Vito Nicola	7.040	6.260	13.300
33	Ferorelli Francesco	7	6	13

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVII:

1. La Torre Silvestro
2. Reale Luigi.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 18 posti a mente del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 10, comma 7, del predetto decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI:

1. Moggia Arturo, coniugato;
2. Lo Cascio Luigi;
3. Rabito Achille;
4. Palagi Armando, coniugato;
5. De Paola Renato, avventizio;
6. Schirillo Candido;
7. Clavari Renato, avventizio, coniugato;
8. Freddi Fernando Enrico, coniugato;
9. Siracusano Alfonso, combattente, coniugato;
10. Aloisi Luigi;
11. Orazi Nazzareno;
12. Zulati Oreste;
13. Iodice Giuseppe, coniugato;
14. Persico Luigi;
15. Tarantini Mauro Sergio, coniugato;
16. Lucchetti Alberto, avventizio;
17. Zanini Manlio, combattente, avventizio, coniugato;
18. Manes Alberto, combattente.

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Caravaggio Giuseppe;
2. Barbato Aniello;
3. Carra Giuseppe;
4. Bossi Filippo;
5. Gigantino Antonio;
6. Mori Remo;
7. Santoro Filippo;
8. Gamberini Pietro;
9. Rossut Carlo;
10. Protani Vincenzo;
11. Brondi Renato;
12. Santoro Vito Nicola;
13. Ferorelli Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2512)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 24 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367);

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1935-XV (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1937, registro n. 1 Finanze, foglio n. 273), che modifica l'art. 2 delle norme esecutive suddette;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1939, registro n. 6 Finanze, foglio n. 35), che apporta altre modificazioni alle norme esecutive suddette;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che reca provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII per pubblici impieghi, ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1939-1940, un concorso per esami per l'ammissione di 24 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata normale di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nel quadro degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza godranno della paga di sottobrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) non appartengano alla razza ebraica;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Comando generale della Regia guardia di finanza, non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio da ufficiale in pace ed in guerra;

h) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

i) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile;
diploma di licenza di un istituto tecnico nautico.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che, a norma delle disposizioni in vigore, conferiscano ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Agli effetti del precedente comma, i candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi, prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire — a mezzo posta raccomandata — al Comando generale della Regia guardia di finanza, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda, scritta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità e la residenza dell'aspirante e della sua famiglia. Delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta;

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elencazione dei documenti che vengono uniti alla domanda, nell'ordine indicato nel successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta e firmata di pugno dell'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, deve essere anche firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti alla Regia guardia di finanza faranno pervenire la domanda, corredata di tutti i documenti prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione, accademia o scuola da cui dipendono.

Non saranno prese in considerazione le domende non pervenute al Comando generale della Regia guardia di finanza entro il termine utile, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, e gli aspiranti saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Analogamente saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, entro il termine loro assegnato, non restituiscano regolarizzati i documenti di cui è cenno nel successivo art. 5, quarto comma.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi, per cura del Comando generale, in testa alle domande stesse.

La busta riportante il timbro suddetto sarà acclusa alla pratica.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6, ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato deve essere vidimato dal Prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *d*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e deve recare l'annotazione che l'aspirante non appartiene alla razza ebraica;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella cui circoscrizione ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve contenere anche l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli italiani non regnicoli o i cittadini italiani all'estero l'iscrizione ai Fasci all'estero deve essere comprovata mediante certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) certificato di stato libero, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Da tale documento deve risultare che l'aspirante non appartiene alla razza ebraica.

Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure, in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

g) atto di assenso, in carta bollata da L. 8, del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal Prefetto. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore. Gli aspiranti, ai quali non risultino ancora rilasciati dagli istituti scolastici i titoli originali, possono presentare in via provvisoria un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal Provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1940 tale certificato col diploma originale o con la copia notarile di questo. Ai concorrenti è consentito di presentare, oltre ai titoli di studio espressamente richiesti dal precedente art. 2, altri certificati — in carta legale ed autenticati — attestanti il possesso di titoli di studio superiori;

i) domanda diretta al competente Ministero, in carta bollata da L. 6, con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82, n. 3, lettera *a*), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare:

— certificato dell'esito di leva, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare, per quelli che abbiano soltanto concorso alla leva. Qualora da tale certificato risulti che il concorrente sia stato riformato o dichiarato rivedibile, sullo stesso atto deve essere riportato il motivo della riforma o della revidibilità;

— certificato d'iscrizione sulla lista di leva, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio o legalizzato dal prefetto, per quelli che non abbiano ancora concorso alla leva;

m) dichiarazione autografa dell'aspirante — su carta semplice — dalla quale risulti che il concorrente non fu espulso da istituti di istruzione o di educazione dello Stato — ivi compresi gli istituti militari — nè fu mai incorporato in istituti di correzione governativi, nè appartiene alla razza ebraica;

n) titoli che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, all'art. 1 del R decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2439, ed agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610. Anche tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

Agli aspiranti residenti fuori del Regno è consentito di presentare, nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro i 25 giorni successivi alla data di chiusura del concorso medesimo.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Qualora qualche documento fosse formalmente imperfetto (errore di scritturazione o di trascrizione), il Comando generale della Regia guardia di finanza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione dell'atto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Scaduto il termine utile, non saranno accettati nuovi titoli, nè saranno consentite sostituzioni di documenti.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*), ed *f*) del precedente art. 5, a condizione, per i primi, che a corredo della domanda presentino una copia del loro stato matricolare.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) *e*) ed *f*) del precedente art. 5, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà e l'indicazione degli estremi dello stesso attestato.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza, che a termine del precedente art. 4 è incaricato di ricevere le domande di partecipazioni al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militare dele Forze armate, o impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato matricolare del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiali della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale suddetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 9.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso i Comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè visite superiori.

L'esito sarà comunicato agli interessati subito dopo la visita.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato la riforma.

Per ogni visitato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione medica.

L'aspirante che non si presenti entro il giorno fissatogli, per essere sottoposto a visita medica, sarà considerato rinunciatario al concorso.

All'atto della presentazione alla Regia accademia per la frequenza del corso, tutti i candidati saranno rivisitati dal dirigente del servizio sanitario dell'istituto stesso, per accertare se siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita collegiale.

Art. 10.

La composizione della Commissione medica sarà fissata dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalla Commissione sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a metri 1,65;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio, oppure a 8/10 in un occhio ed a 6/10 nell'altro, misurata, senza lenti correttive, a 5 metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale;

c) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti ed in corrispondenza. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica collegiale, saranno sopposti — subito dopo la visita stessa — ad un esperimento di educazione fisica, in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 12.

La Commissione che deve esprimere il giudizio sull'esperimento di educazione fisica, sarà composta:

a) del colonnello comandante dell'Accademia della Regia guardia di finanza, presidente;

b) di un ufficiale superiore, insegnante di materie militari presso lo stesso istituto;

c) del capitano comandante della compagnia allievi del medesimo istituto.

Per ciascuna delle prove del programma, la Commissione assegnerà punti espressi in ventesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati la cui media dei voti conseguiti non sia inferiore a 12/20. Tale punto non ha, però, influenza sulla determinazione del posto nella graduatoria di cui al successivo art. 20.

Il giudizio della Commissione è definitivo e inappellabile.

Art. 13.

I concorrenti, che abbiano superato l'esperimento di educazione fisica, saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di geografia (durata massima 20 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 20 minuti), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

All'atto della visita medica e della presentazione all'esperimento di educazione fisica ed alle prove di esame, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente, oppure la carta d'identità, o la propria fotografia munita di firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Saranno esclusi dal concorso i candidati sprovvisti di documento di riconoscimento.

Art. 15.

Al comandante generale della Regia guardia di finanza è data insindacabile facoltà di escludere dal concorso, senza specificarne i motivi, i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Regia Accademia, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Art. 16.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 18.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

a) del comandante generale della Regia guardia di finanza o, in sua vece, del comandante in seconda del Corpo, presidente;

b) di un colonnello e di un altro ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

c) di due insegnanti governativi negli istituti d'istruzione media di secondo grado, o, in loro vece, di due ufficiali della Regia guardia di finanza;

d) di un capitano della Regia guardia di finanza, con le funzioni di segretario senza voto.

Art. 19.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 20.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 18, nel giorno che sarà tempestivamente comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei, e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene la iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti nella prova scritta e nelle prove orali.

A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, dall'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 98, dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, e dagli articoli 4 e 7 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso si intenderanno assegnati all'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma dalla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

L'allievo ufficiale che, entro il 31 marzo 1940, non provveda a sostituire il certificato provvisorio col diploma originale di studio o con la copia notarile di questo, di cui è cenno alla lettera h) del precedente art. 5, potrà essere rinviato dalla Regia Accademia.

Art. 23.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA PER L'ESPERIMENTO

e per gli esami di ammissione dei licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza.

A) — *Programma per l'esperimento di educazione fisica.*

1) Arrampicata alla fune (metri 5 di lunghezza).
2) Passaggio trave di equilibrio.
3) Salto del fosso con acqua, con rincorsa (metri 3).
4) Salto dall'alto (altezza metri 2,50).
5) Salto in alto con rincorsa (minimo metri 1,10 senza pedana).
6) Cavallina.

B) — *Programma per gli esami scritto ed orali.*

CULTURA STORICA (prova scritta).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie, La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il Congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie democsocialistiche.
11. — Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il regno di Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la Colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I Patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo; industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

GEOGRAFIA (prova orale).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace: teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azione delle acque. Acque marine. moti, azioni del mare.

5. *Vegetazione, animali, uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6. *Europa*:

Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*:

Configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*:

Sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia, Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe, Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

MATEMATICA (prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(x + a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - dietri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli. Funzioni trigonometriche. Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani. Area di un triangolo.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2513)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di cui sopradetto:

1) Alaia Rosa . . . . con voti 51,375
2) Ossi Carmela . . . . » » 51,125
3) Bianco Francesca . . . . » » 50,625
4) Vuotto America . . . . » » 50,500
5) Guidazzoli Maria . . . . » » 50,125
6) Ferretti Carlotta . . . . » » 50,000
7) Soriani Teresa . . . . » » 49,625
8) De Cristofaro Leondina . . . . . . » » 49,250
9) Spadaro Maria . . . . » » 49,125
10) Silvestri Italia . . . . » » 49,000
11) Predieri Lidia . . . . » » 48,625
12) Di Giorgio Giuseppa . . . . » » 48,125
13) Quagliariello Incoronata . . . . . » » 48,000
14) Scafata Clemente . . . . » » 47,750
15) Sanarica Gemma . . . . » » 47,375
16) Bolognani Giuseppa . . . . » » 47,125
17) Fabbroni Bruna . . . . » » 47,000
18) Zimol Maria . . . . » » 46,875
19) Del Guercio Maria . . . . » » 46,500
20) Toscani Clementina . . . . » » 46,125
21) Bitelli Giannina . . . . » » 45,875
22) Caselli Malvina Lea . . . . » » 45,375
23) Vuotto Gemma . . . . » » 44,875
24) Sacco Elia . . . . » » 44,000
25) Crea Giovanna . . . . » » 43,375
26) Capasso Anna . . . . » » 42,750
27) Alvino Carmela . . . . » » 41,750
28) Benazzi Clara . . . . » » 41,375
29) Pagano Filomena . . . . » » 39,375
30) Verzuri Maria Antonietta . . . . . » » 37,375
31) Balestrieri Virginia . . . . . . » » 36,875

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 13 maggio 1939-XVII

Il prefetto: TAMBURINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Alaia Rosa - Sperone;
2) Ossi Carmela - Cervinara (1ª condotta);
3) Bianco Francesca - Cairano;
4) Vuotto America - Trevico (fraz. Vallesaccarda);
5) Guidazzoli Maria - Aquilonia;
6) Ferretti Carlotta - Flumeri;
7) Soriani Teresa - Lauro;
8) De Cristofaro Leondina - Lapio;
9) Spadaro Maria - Montefusco;
10) Silvestri Italia - S. Potito in consorzio con Parolise;
11) Di Giorgio Giuseppa - Calabritto (fraz. Quaglietta);
12) Quagliariello Incoronata - Rocca S. Felice;
13) Scafata Clemente - Cervinara (2ª condotta);
14) Sanarica Gemma - Candida;
15) Bolognani Giuseppa - Forella dei Lombardi;
16) Fabbroni Bruna - Capriglia;
17) Zimol Maria - Pietrastornina;
18) Toscani Clementina - Torre le Nocelle;
19) Bitelli Giannina - Rotondi;
20) Caselli Malvina Lea - S. Angelo a Scala;
21) Vuotto Gemma - S. Arcangelo Trimonte;
22) Sacco Elia - S. Lucia di Serino;
23) Capasso Anna - Taurano;
24) Benazzi Clara - Villamaina.

Le concorrenti Predieri Lidia, Del Guercio Maria, Crea Giovanna, Alvino Carmela, graduate rispettivamente 11ª, 19ª, 25ª, 27ª, non sono dichiarate vincitrici per le sedi da ciascuno di esse designate, in quanto già assegnate a candidate che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 13 maggio 1939-XVII

Il prefetto: TAMBURINI

(2445)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Vista la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

1) Ferrara Italia . . . . . . con punti 52,750
2) Saraceno Ida . . . . » » 52,000
3) Savastano Margherita . . . . . » » 49,120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 20 maggio 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si è approvata la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Viste le domande presentate dalle singole candidate e le dichiarazioni da esse fatte circa la preferenza tra le due condotte messe a concorso;

Ritenuto doversi provvedere alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte stesse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse segnate:

1) Ferrara Italia, per la condotta ostetrica di Melfi;
2) Saraceno Ida, per la condotta ostetrica di Muro Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 20 maggio 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(2448)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI, con il quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936, in provincia di Reggio Calabria;
Visto il decreto di ugual data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Melicucco il dott. Domenico Guerrisi;
Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935 n. 281;
Accertato che il dott. Rocco Trungadi che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Melicucco e che ha dichiarato, con domanda in data 21 marzo c. a. di accettare la nomina a medico condotto del comune di Melicucco;

Decreta:

Il dott. Rocco Trungadi è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Melicucco.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Melicucco, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e del comune di Melicucco.

Reggio Calabria, addì 22 maggio 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(2453)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI col quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936 in provincia di Reggio Calabria;
Visto il decreto di ugual data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Antonimina il dott. La Rosa Giovanni;
Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 211;
Accertato che il dott. Polifroni Domenico che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Antonimina e che interpellato ha dichiarato, con domanda in data 15 maggio 1939-XVII di accettare la nomina a medico condotto del comune di Antonimina;

Decreta:

Il dott. Domenico Polifroni è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Antonimina.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Antonimina, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e del comune di Antonimina.

Reggio Calabria, addì 22 maggio 1939-XVII

Il prefetto: AUSIELLO

(2454)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Parma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso in data 30 dicembre 1937-XVI, n. 27347, con il quale venne indetto il concorso a vari posti, fra i quali quello di assistente al reparto medico del Laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Parma;
Veduto il decreto Ministeriale 1° giugno 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 giugno 1938, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di assistente vacanti;
Veduti i verbali della predetta Commissione giudicatrice, dai quali risulta che l'unico concorrente dott. Luigi Soletta è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma, con punti 114 in totale;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 67 e 75 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la decisione della predetta Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente al reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi in Parma, la quale, in base ai risultati delle prove, ha ritenuto il dott. Luigi Soletta, unico candidato che ha sostenuto tutte le prove di esame, idoneo a coprire il posto suindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura, e dell'Amministrazione provinciale di Parma.

Parma, addì 23 maggio 1939-XVII

Il prefetto: SACCHETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Parma il dott. Luigi Soletta, giusta proposta della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 1° giugno 1938-XVI;
Veduti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 24 e 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Parma il dott. Luigi Soletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura, e dell'Amministrazione provinciale di Parma

Parma, addì 23 maggio 1939-XVII

Il prefetto: SACCHETTI

(2447)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.